

## **PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (2024 – 2026)**

Roma, 31 gennaio 2023

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA  
TRASPARENZA (2024 – 2026)

(Cinecittà S.p.A.)

[FIRMATO]

Dott. Federico Bagnoli Rossi

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

## Sommario

1. PREMESSA.....	5
2. L'ANALISI DEL CONTESTO.....	8
2.1 IL CONTESTO NORMATIVO.....	8
2.2 IL CONTESTO ESTERNO.....	11
2.3 IL CONTESTO INTERNO.....	14
2.4 GLI ATTORI COINVOLTI NEL PROCESSO.....	17
i. L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE – ANAC.....	17
ii. IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.....	18
iii. I REFERENTI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA.....	20
iv. GLI ASSISTENTI DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA.....	21
v. L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE.....	21
vi. I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE E I COLLABORATORI DELL'AMMINISTRAZIONE.....	22
vii. I SOGGETTI TERZI.....	22
3. LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN CINECITTÀ S.P.A.....	23
3.1 I CRITERI DI REDAZIONE.....	23
3.2 IL MODELLO DI <i>GOVERNANCE</i> .....	24
i. Assemblea dei Soci.....	25
ii. Consiglio di Amministrazione.....	25
iii. Collegio Sindacale.....	25
iv. Società di revisione.....	25
v. Organismo di Vigilanza.....	25
vi. Controllo della Corte dei Conti.....	25
vii. Organigramma.....	25
3.3 LA MAPPATURA DEI PROCESSI.....	27
a. Identificazione dei processi.....	28
b. Descrizione dei processi.....	29
c. Rappresentazione dei processi.....	29
3.4 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO.....	34
4. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO.....	35
4.1 ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO.....	35
i. La probabilità del fenomeno corruttivo.....	36

ii.	Il Sistema di Controllo Interno.....	37
5.	IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO .....	39
5.1	MISURE DI CARATTERE GENERALE .....	39
a.	Regole di comportamento, principi generali applicabili e misure per la prevenzione della corruzione .....	40
b.	Trasparenza amministrativa.....	40
c.	<i>Whistleblowing</i> .....	41
d.	Monitoraggio delle misure .....	43
d.1	Il monitoraggio delle misure di prevenzione .....	43
d.2	Il monitoraggio sulla trasparenza .....	45
e.	Flussi informativi .....	46
f.	Formazione.....	47
g.	Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità .....	47
h.	Sistema disciplinare .....	48
i.	<i>Pantouflage</i> .....	48
5.2	MISURE DI CARATTERE SPECIALE .....	51
a.	Segregazione delle funzioni e articolazione delle competenze.....	51
b.	Regolamento Acquisti .....	51
c.	Patti di integrità negli affidamenti.....	51
d.	Regolamento per la disciplina del reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza.....	52
e.	Regolamento per la formazione, il funzionamento e la gestione dell'albo fornitori/elenco operatori economici .....	52
f.	Procedura Ciclo Passivo/Manuale di modifica del ciclo passivo.....	52
g.	Procedura per la redazione annuale del budget.....	52
h.	Procedure per la gestione dei fondi Cinema .....	53
6.	LA TRASPARENZA E L' INTEGRITÀ.....	53
6.1	PREMESSA.....	53
6.2	OBIETTIVI STRATEGICI E SPECIFICI IN MATERIA DI TRASPARENZA .....	54
6.3	MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEGLI <i>STAKEHOLDER</i> .....	54
6.4	GIORNATE DELLA LEGALITÀ E DELLA TRASPARENZA .....	55
6.5	GESTIONE DEI <i>FEEDBACK</i> PER LA DEFINIZIONE DI OBIETTIVI SPECIFICI .....	55
6.6	POSTA ELETTRONICA E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) .....	55
6.7	IL PROCESSO DI GESTIONE DELLA TRASPARENZA.....	55

7. GLI OBIETTIVI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PER IL 2024.....	56
---	----

## 1. PREMESSA

La Legge n. 190/2012 si inquadra nel solco della normativa internazionale in tema di lotta alla corruzione che ha visto il progressivo imporsi della scelta di prevenzione accanto allo strumento della repressione della corruzione.

A fronte della pervasività del fenomeno si è, infatti, ritenuto di incoraggiare strategie reali ed efficaci di contrasto attraverso strumenti ed istituti giuridici divulgatori e programmatici.

Gli accordi internazionali, ed in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), adottata a Merida dall'Assemblea Generale il 31 ottobre 2003 e ratificata dallo Stato italiano con la Legge n. 116/2009 delineano chiaramente un orientamento volto a rafforzare le prassi a presidio dell'integrità del pubblico funzionario e dell'agire amministrativo.

In questo contesto il sistema di prevenzione della corruzione e di promozione dell'integrità in tutti i processi e le attività pubbliche, a ogni livello di governo, sulla base dell'analisi del rischio corruttivo nei diversi settori e ambiti di competenza, si configura come necessaria integrazione del regime sanzionatorio stabilito dal codice penale per i reati di corruzione, nell'ottica di garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, di rendere trasparenti le procedure e imparziali le decisioni delle amministrazioni.

La Legge n. 190/2012, con cui è stata data attuazione nel nostro ordinamento alla Convenzione di Merida, non contiene una definizione di "*corruzione*". Tuttavia, da alcune norme e dall'impianto complessivo della legge è possibile evincere un significato ampio di corruzione a cui si riferiscono gli strumenti e le misure previsti dal Legislatore.

Pertanto, l'ANAC, anche in linea con la nozione accolta a livello internazionale, ha ritenuto che, poiché la Legge n. 190/2012 è finalizzata alla prevenzione e, quindi, alla realizzazione di una tutela anticipatoria, debba essere privilegiata un'accezione ampia del concetto di corruzione, volta a ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si rilevi l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui conferito, al fine di ottenere vantaggi privati.

Al termine "*corruzione*" è attribuito, dunque, un significato più esteso di quello strettamente connesso con le fattispecie di reato disciplinate negli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice Penale (ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari), tale da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione (anche "**PA**") (disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale), ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello

di tentativo. In questo documento, pertanto, si fa riferimento a un'accezione ampia del concetto di corruzione, che comprende, come specificato nel Piano Nazionale Anticorruzione (“**PNA**”) 2017 *«le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati»*.

Ad acquisire rilevanza, per l'Autorità Nazionale Anticorruzione, non sono solamente le fattispecie con rilevanza penale, ma anche tutte quelle situazioni in cui *«a prescindere dalla rilevanza penale venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa “ab externo”, sia che tale azione abbia successo, sia nel caso che rimanga a livello di tentativo»*.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Anticorruzione n. 190/2012, recante *«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»*, tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare e aggiornare, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito, anche quando indicato come 'Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza', il “**Piano**” o il “**PTPCT**”).

Il Piano, ai sensi della normativa suddetta, ha nel dettaglio la funzione di:

1. individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione,
2. prevedere, per le attività individuate ai sensi del punto 1., meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
3. prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi del punto 1., obblighi di informazione nei confronti del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
4. monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
5. monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione od erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'Ente;
6. individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;
7. creare un collegamento tra corruzione – trasparenza – *performance* nell'ottica di una più ampia gestione del “rischio istituzionale”;
8. definire le misure, i modi, e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai settori in cui si articola l'ente.

Compiuta tale doverosa premessa si evidenzia che è stato introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO – all’articolo 6 del D. L. n. 80/2021, “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”, il cosiddetto “Decreto Reclutamento” convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Occorre sin da subito evidenziare come tutte le Amministrazioni, quindi, sono tenute ad adottare il PIAO, in forma semplificata o ordinaria, mentre questo obbligo non è previsto per le società partecipate, come Cinecittà S.p.A., e gli Enti privati soggetti al controllo pubblico che di per sé restano comunque soggetti alla normativa in materia di anticorruzione.

Il PIAO sostituisce:

- il PDO (Piano dettagliato degli obiettivi), poiché dovrà definire gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il collegamento tra performance individuale e i risultati della performance organizzative;
- il POLA e il piano della formazione, poiché definirà la strategia di gestione del capitale umano e dello sviluppo organizzativo;
- il Piano triennale del fabbisogno del personale, poiché dovrà definire gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e la valorizzazione delle risorse interne;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, così da raggiungere la piena trasparenza, nelle attività di organizzazione.

La disciplina che ha introdotto il PIAO sopra richiamata ha di fatto replicato la definizione di pubblica amministrazione contenuta all’interno del D. Lgs. 165/2001: “*Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.*”

Restano pertanto escluse le società partecipate dall’applicazione integrale della disciplina del PIAO: la conferma dell’esclusione invero è altresì contenuta nel PNA 2022 approvato da ANAC il 17.1.2023 nel quale è indicato “[...] *Le amministrazioni ed enti non destinatari della disciplina sul PIAO – in gran parte enti di diritto privato – continuano, invece, ad adottare i Piani triennali della prevenzione della corruzione*”

La tabella n. 3 del PNA 2022 certifica tale esclusione normativa:

Tabella 3 - Soggetti che adottano misure di prevenzione della corruzione integrative del MOG 231 ovvero un documento che tiene luogo del PTPCT

Soggetti che adottano misure di prevenzione della corruzione integrative del MOG 231 ovvero un documento che tiene luogo del PTPCT
Società in controllo pubblico, anche congiunto e anche indiretto, escluse le società quotate
Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2-bis, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013

Riferimenti normativi: art. 1, co. 2-bis, l. n. 190/2012; art. 2-bis, co. 2, d.lgs. n. 33/2013.

\*\*\*

In considerazione dell'esigenza di affrontare le nuove sfide della riforma del PTPCT e del PNRR, è necessario sottolineare che il presente PTPCT nella parte generale ha contenuti innovativi, rispetto ai precedenti, relativamente al monitoraggio degli obiettivi, così come indicato nel PNA 2022 e nel relativo Aggiornamento 2023.

Sul punto il PNA 2022 precisa che per l'attività di elaborazione dei PTPCT, nonché per l'attuazione del monitoraggio sui piani e le misure ivi previste, le società di cui alla tabella sopra replicata “[...] possono utilizzare la check-list (Allegato n. 1). Quest’ultima consente ai RPCT di verificare di aver svolto le attività più significative o di aver tenuto conto di elementi di rilievo per l’adeguata predisposizione dei PTPCT. Tale strumento può essere un valido ausilio – nei limiti della compatibilità - anche per gli enti tenuti all’adozione di misure integrative del MOG 231”.

## 2. L'ANALISI DEL CONTESTO

### 2.1 IL CONTESTO NORMATIVO

La Legge 190/2012 recepisce le indicazioni delle Convenzioni ratificate dall'Italia e prevede un sistema organico di prevenzione della corruzione, nella sua accezione più ampia, articolato su due livelli:

1. nazionale, con l’emanazione del PNA;
2. decentrato, con l’adozione da parte di ogni Pubblica Amministrazione, su proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (“**RPCT**”), del Piano, sulla base delle indicazioni fornite nel PNA stesso e nei decreti attuativi.

Con delibera CiVIT n.72/2013, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (l’“**ANAC**” o l’ “**Autorità**”) ha pubblicato il PNA 2013, chiedendo alle singole Amministrazioni di:

- nominare il RPCT;
- definire il Piano, che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio, unitamente a



procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

A seguito dell'emanazione del D. Lgs. 39/2013, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico*” è stato previsto un ulteriore meccanismo di prevenzione della corruzione per evitare accordi illeciti e conflitti di interesse negli uffici pubblici, nonché scongiurare le cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle Pubbliche Amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 (PNA 2015), ANAC ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del precedente PNA, definendo maggiormente i ruoli dei soggetti interni coinvolti nel processo di adozione del Piano, puntualizzando le diverse fasi del processo di gestione del rischio di corruzione, ma soprattutto approfondendo nella parte speciale l'area di rischio relativa ai contratti pubblici.

Successivamente l'ANAC, con Determina n. 831 del 3 agosto 2016, ha approvato il PNA 2016, con il quale ha fornito importanti chiarimenti rispetto ai contenuti del precedente PNA e del D. Lgs. 97/2016. In particolare, per effetto del D. Lgs. 97/2016, è stato soppresso il riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI), prevedendo invece la necessità di individuare le modalità di attuazione della trasparenza non più in un separato atto, ma come parte integrante del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, al cui interno, in una apposita sezione, vanno dunque indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, oltre alle soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente. Di fatto, in tal modo, si addivene al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT).

L'art. 2-*bis*, comma 2, del D. Lgs. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016, ha stabilito, inoltre, che le società in controllo pubblico applichino la medesima disciplina sulla trasparenza prevista per le Pubbliche Amministrazioni, con riguardo sia all'organizzazione sia all'attività svolta, “*in quanto compatibile*”. Dal Decreto suddetto si evince che il concetto di trasparenza, strettamente correlato all'integrità, è uno strumento cardine atto a garantire il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento affermati dalla Costituzione, consentendo un controllo pubblico (*public scrutiny*) su:

- il leale e corretto esercizio del potere pubblico;
- il responsabile perseguimento delle funzioni istituzionali;
- l'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza rende la Pubblica Amministrazione più fruibile ai cittadini e alle imprese e si configura come garanzia di accessibilità totale alle amministrazioni pubbliche.

Successivamente, con Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, ANAC ha approvato in via definitiva l'Aggiornamento 2017 al PNA. Poi, l'Autorità ha deliberato (delibera n. 1074 del 21 novembre 2018) il PNA 2018, apportando numerosi chiarimenti in ambiti specifici. Infine, all'esito di un'ampia consultazione pubblica, l'Autorità nazionale anticorruzione ha pubblicato il nuovo PNA 2019–2021. In attesa dei decreti attuativi, l'ANAC ha inteso adottare alcuni "orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza" pubblicati in data 3.2.2022, recepiti all'interno del presente Piano. Con l'intento di agevolare il lavoro delle amministrazioni, tenute a recepire nei loro Piani le indicazioni contenute nel PNA, l'ANAC ha deciso di intraprendere un percorso nuovo: rivedere e consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e oggetto di appositi atti regolatori. L'obiettivo è di rendere il PNA uno strumento di lavoro utile per chi, a vari livelli, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione. È emersa infatti la necessità di adeguare gli indirizzi contenuti nei precedenti PNA alle novità legislative intervenute, tenendo altresì conto degli orientamenti maturati in sede consultiva e di vigilanza che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Si intendono, in altri termini, superate le indicazioni fornite nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati. Il PNA 2019–2021 contiene rinvii continui a delibere dell'Autorità che, ove richiamate, si intendono parte integrante del PNA stesso. Il PNA consta di tre allegati. Il primo contiene indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo. Il secondo si riferisce alla rotazione ordinaria. Il terzo attiene, invece, riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Le ragioni di fondo che hanno guidato tale scelta sono, oltre a quella di semplificare il quadro regolatorio al fine di agevolare il lavoro delle amministrazioni e il coordinamento dell'Autorità, quelle di contribuire ad innalzare il livello di responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni a garanzia dell'imparzialità dei processi decisionali.

Successivamente, per l'anno 2023, il PNA 2022 ha inteso indicare su quali ambiti di attività è senza dubbio prioritario che le amministrazioni si concentrino nell'individuare misure della prevenzione della corruzione. A tal riguardo, le amministrazioni possono fare riferimento alle indicazioni metodologiche sulla gestione del rischio corruttivo fornite da ANAC.

Si tratta di quei settori in cui vengono gestiti fondi strutturali e del PNRR e in cui è necessario mettere a sistema le risorse disponibili (umane, finanziarie e strumentali) per il raggiungimento degli obiettivi di *performance* volti alla creazione di valore pubblico. In tali ambiti è più elevato il rischio di fenomeni

corruttivi dovuto alle quantità di flusso di denaro coinvolte. Particolare attenzione è stata dedicata al monitoraggio sull'attuazione di quanto programmato per contenere i rischi corruttivi. Dalle rilevazioni dell'Autorità risulta che la logica dell'adempimento si riflette soprattutto in una scarsa attenzione alla verifica dei risultati ottenuti con le misure programmate. Occorrono, invece, poche e chiare misure di prevenzione, ben programmate e coordinate fra loro ma soprattutto attuate effettivamente e verificate nei risultati. In particolare, la programmazione di misure di prevenzione della corruzione, ai sensi della legge 190/2012 – siano esse destinate a confluire nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) ai sensi dell'art. 6, co. 1, del D. L. 9 giugno 2021, n. 80 oppure nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) – deve rispettare alcuni contenuti minimi e necessari richiamati nel PNA 2022.

Da ultimo, l'Aggiornamento 2023 al PNA 2022 (Delibera ANAC n. 605/2023), stante la riforma del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 36/2023) che lo ha preceduto di pochi mesi, è stato dedicato alla materia dei contratti pubblici.

In ogni caso valgono trasversalmente le seguenti regole per la compilazione del PTPCT:

- 1) è preferibile ricorrere ad una previa organizzazione logico schematica del documento e rispettarla nella sua compilazione, al fine di rendere lo stesso di immediata comprensione e di facile lettura e ricerca;
- 2) si raccomanda l'utilizzo di un linguaggio tecnicamente corretto ma fruibile ad un novero di destinatari eterogeneo, che devono essere messi in condizione di comprendere, applicare e rispettare senza dubbi e difficoltà;
- 3) si suggerisce la compilazione di un documento snello, in cui ci si avvale eventualmente di allegati o link di rinvio, senza sovraccaricarlo di dati o informazioni non strettamente aderenti o rilevanti per il raggiungimento dell'obiettivo;
- 4) è opportuno bilanciare la previsione delle misure tenendo conto della effettiva utilità delle stesse ma anche della relativa sostenibilità amministrativa, al fine di concepire un sistema di prevenzione efficace e misurato rispetto alle possibilità e alle esigenze dell'amministrazione.

## **2.2 IL CONTESTO ESTERNO**

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova a operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

In particolare, l'analisi del contesto esterno consiste nell'individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio o del settore specifico di intervento (ad esempio, *cluster* o comparto) nonché delle relazioni esistenti con gli *stakeholder* e di come queste ultime possano influire sull'attività dell'amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno. In altri termini, la disamina delle principali dinamiche territoriali o settoriali e influenze o pressioni di interessi esterni cui l'amministrazione può essere sottoposta costituisce un passaggio essenziale nel valutare se, e in che misura, il contesto, territoriale o settoriale, di riferimento incida sul rischio corruttivo e conseguentemente nell'elaborare una strategia di gestione del rischio adeguata e puntuale.

Il contesto generale in cui Cinecittà S.p.A. opera è definito principalmente dalle caratteristiche demografiche, economiche, tecnologiche e sociali del territorio italiano in particolare, ma anche internazionale, dove si trovano i principali *competitor* e *stakeholder*<sup>1</sup> di riferimento del mondo dell'audiovisivo, dalla produzione, alla promozione, incluso il mercato degli eventi e il settore museale.

Il D. Lgs. n. 150 del 2009 e ss.mm.ii., nel disciplinare la rendicontazione della *performance*, ha coinvolto in maniera significativa gli *stakeholder*, definiti dalla delibera della CiVIT n. 89/2010, come “*qualsiasi gruppo o individuo che può influenzare o essere influenzato dall'ottenimento degli obiettivi da parte dell'organizzazione stessa*”.

Occorre precisare che all'interno dell'attività svolta da Cinecittà S.p.A. convivono due esigenze in capo al medesimo centro di interessi: la prima di tutela di un interesse pubblico di conservazione del patrimonio culturale e la seconda di tutela dell'interesse privato mirato all'attività imprenditoriale; pertanto ipotizzare un'analisi del contesto che non tenga conto di entrambe le caratteristiche risulterebbe limitante e potrebbe restringere il respiro dell'indagine accostandolo a una Pubblica Amministrazione “*ordinaria*”.

Ebbene, la diffusione assunta dal fenomeno corruttivo, i costi – diretti e indiretti – che la Corte dei Conti ha stimato in diversi miliardi di euro, ai quali si aggiungono altri costi economici connessi ai ritardi nella definizione delle pratiche amministrative e al cattivo funzionamento degli apparati pubblici e dei meccanismi previsti a presidio degli interessi collettivi che ne derivano, nonché il conseguente impatto particolarmente gravoso sulla crescita del Paese, il prodursi di situazioni di alterazione della libera concorrenza unitamente alla violazione dei precetti costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, hanno imposto al Legislatore un intervento volto all'elaborazione di misure di natura extra-penale, finalizzate a svolgere una funzione di prevenzione operando sul terreno

---

<sup>1</sup> Il D. Lgs. n. 150 del 2009 e ss.mm.ii., nel disciplinare la rendicontazione della *performance*, ha coinvolto in maniera significativa gli *stakeholder*, definiti dalla delibera della CiVIT n. 89/2010, come “*qualsiasi gruppo o individuo che può influenzare o essere influenzato dall'ottenimento degli obiettivi da parte dell'organizzazione stessa*”.

prevalentemente amministrativo, intervento che incide e si riverbera all'interno di Cinecittà S.p.A. nella duplice natura pubblicistica e imprenditoriale.

La presenza di criminalità organizzata, la scarsa percezione di sicurezza, la numerosità di reati contro la pubblica amministrazione e l'elevata percezione della corruzione nel territorio di riferimento portano a suggerire una generalizzata esposizione al rischio corruttivo. Ciò, quindi, si deve tradurre con una maggiore attenzione nella gestione delle proprie attività e, di conseguenza, nella messa in atto di un efficace sistema di prevenzione della corruzione. La corruzione, infatti, può manifestarsi sia nella sua forma più conosciuta, sia in termini di potenziale commistione con l'attività amministrativa, che può sfociare anche nella cosiddetta *maladministration*. A tal proposito, particolare riguardo dovrebbe essere posto nelle attività che richiedono un'interazione con soggetti esterni. Non a caso, tra i principali processi risultati maggiormente esposti al rischio corruttivo si annoverano quelli che riguardano i rapporti con l'esterno (es. la concessione di contributi, i processi dell'area Contratti, nomina e conferimenti incarichi). Il quadro complessivo che emerge dai rapporti statistici testimonia che la corruzione, benché all'apparenza scomparsa dal dibattito pubblico, rappresenta un fenomeno radicato e persistente, verso il quale tenere costantemente alta l'attenzione. Al tempo stesso, occorre rilevare come la prevalenza degli appalti pubblici nelle dinamiche corruttive giustifichi la preoccupazione nei confronti di meccanismi di *deregulation* quali quelli di recente introdotti, verso i quali l'ANAC ha già manifestato perplessità.

Ad ogni modo, a partire dall'approvazione della Legge Severino (2012), gli interventi in materia sono stati numerosi e proficui. I vari istituti introdotti nell'ordinamento, il progressivo inasprimento delle pene e, da ultimo, la possibilità di estendere le operazioni sotto copertura anche ai delitti contro la Pubblica Amministrazione sono stati utili nel contrasto e nel ripristino della legalità. La sfida rappresentata dalla corruzione è tuttavia di entità tale da richiedere un armamentario variegato, non limitato alla sola repressione. Il numero esiguo di casi scoperti rispetto al totale, come riconosciuto dalla dottrina, conferma del resto la necessità di agire in una logica di sistema che prescindendo dall'aspetto strettamente patologico. La varietà delle forme di corruzione e dei settori di potenziale interesse impone di ricorrere a un'azione combinata di strumenti preventivi e repressivi, che possano operare secondo comuni linee di coordinamento ed integrazione. L'indispensabilità della prevenzione quale strumento aggiuntivo (ma nient'affatto alternativo) rispetto alla sanzione penale risulta del resto rafforzata proprio dalle evidenze del rapporto. Si pensi, a titolo di esempio, alla predominanza dell'apparato burocratico negli episodi di corruzione, che comprova l'assoluta utilità di prevedere adeguate misure organizzative (*in primis* in tema di conflitti d'interesse e rotazione periodica del personale) che riducano a monte i fattori di rischio.

## 2.3 IL CONTESTO INTERNO

Cinecittà S.p.A. è una società pubblica, con socio unico il Ministero dell'Economia e delle Finanze; i diritti dell'azionista sono esercitati dal Ministero della Cultura (anche “MIC”), d'intesa con lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Cinecittà S.p.A. è l'*hub* di riferimento dell'industria audiovisiva nazionale: un ecosistema unico in Italia, che integra una mission tipicamente “industriale” rivolta al mercato – relativa alla gestione degli studi e dei servizi destinati alle industrie audiovisive e creative – che si combina con una funzione “istituzionale e culturale”, indirizzata a diverse attività chiave per il comparto audiovisivo, tra cui la gestione dei fondi cinema, la valorizzazione dell'Archivio Storico Luce, l'organizzazione di mostre ed eventi culturali, la gestione del MIAC, l'internazionalizzazione e la promozione del cinema e dell'audiovisivo italiani. Gli Studi di Cinecittà sono da sempre un punto di riferimento per le produzioni audiovisive nazionali e internazionali, oltre che un luogo iconico e prestigioso riconosciuto in tutto il mondo come eccellenza del Made In Italy e dell'arte di “fare cinema”.

Cinecittà S.p.A. nell'attuale struttura societaria e aziendale – risultato di una serie di operazioni condotte negli anni passati – opera in diversi ambiti legati al più ampio settore dell'audiovisivo. In particolare, la Società gestisce gli stabilimenti di produzione di “Cinecittà” in Roma, conducendo principalmente le seguenti attività:

- a. affitto di teatri e locali accessori per le produzioni audiovisive;
- b. costruzioni di scenografie;
- c. servizi di produzione esecutiva (affiancamento amministrativo e fiscale di produzioni estere);
- d. gestione commerciale del marchio “Cinecittà”;
- e. progetto di sviluppo immobiliare del comprensorio di Cinecittà;
- f. servizi di post-produzione digitale e audio;
- g. attività museale (“Cinecittà Si Mostra” e il progetto, in fase di avvio, del “Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema – MIAC”);
- h. gestione del “Caffè di Cinecittà” e del *bookshop* annesso;
- i. organizzazione di eventi all'interno di Cinecittà.

Parallelamente, nell'ambito della sua storica funzione di promozione dei prodotti cinematografici italiani, la Società svolge attività di tutela, conservazione, restauro e riconversione alle più recenti tecnologie, di tutto il patrimonio fotocinematografico d'archivio e documentaristico, anche mediante l'acquisizione diretta e/o in convenzione, di altri fondi d'archivio pubblici e privati cui garantire le medesime attività e tutele. In tale ambito viene anche perseguita e garantita la massima diffusione e fruizione, secondo le

modalità e tecnologie ritenute più idonee, dal patrimonio fotocinematografico nazionale e con l'obiettivo ulteriore di massimizzare lo sfruttamento commerciale in Italia e all'estero. Inoltre, in considerazione dell'obiettivo di diffondere il più possibile la produzione cinematografica italiana nel mercato nazionale ed internazionale, svolgendo anche le seguenti attività:

- diffusione dei materiali cinematografici contenuti nell'archivio storico, tramite organizzazione di attività promozionali e dei materiali didattici, in particolare nei confronti di scuole ed università;
- valorizzazione del materiale d'archivio, tramite partecipazione a gare, per la realizzazione di allestimenti in spazi espositivi, siti archeologici, musei, tramite proiezione di filmati, esposizione di materiale fotografico, nonché la realizzazione di opere editoriali;
- distribuzione di film, opere prime e seconde di lungometraggio e cortometraggi tramite partecipazione a festival cinematografici internazionali e accordi con le sale cinematografiche per una maggiore diffusione al pubblico; a tal fine la società può anche stipulare accordi con enti pubblici e privati per incrementare le fonti di finanziamento a copertura delle suddette attività; nell'ambito della distribuzione del prodotto cinematografico all'estero, Cinecittà S.p.A., si impegna a dare massimo risalto e visibilità ai grandi maestri della cinematografia italiana ed avviando in via sperimentale, azioni di promozione rivolta anche ad autori emergenti;
- produzione e diffusione di documentari anche tramite lo sfruttamento del materiale d'archivio a disposizione;
- organizzazione di incontri professionali inerenti le principali novità sul cinema e l'audiovisivo, sviluppo di nuove tecnologie digitali, anche tramite accordi diretti con operatori italiani ed esteri.

Inoltre Cinecittà, all'interno del *Creative Europe Desk Italia*<sup>2</sup>, gestisce insieme con il MIC gli Uffici *Media* di Roma, Torino e Bari, fornendo consulenza e informazioni agli operatori del settore sul Sottoprogramma MEDIA, diffondendo ogni informazione – in particolare attraverso il proprio sito web, la e-newsletter e i social network – riguardo alla vita e alle attività del Sottoprogramma MEDIA, nonché organizzando Creative Europe MEDIA Info Days volti ad assicurare la promozione di MEDIA e a facilitare l'accesso ai sostegni comunitari, anche al fine di favorire occasioni di networking tra i professionisti europei.

In aggiunta a quanto sopra, nell'ambito dell'attività di supporto e complementari al MIC, e in conformità con quanto previsto dalla Legge 111/2011, dall'atto di indirizzo del 17.5.2016 e dalla relativa Convenzione, la Società è stata individuata come il soggetto responsabile della gestione dei Fondi Cinema

---

<sup>2</sup> Il *Creative Europe Desk Italia* è coordinato dal Segretariato Generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed è formato dall'Ufficio Cultura (ex Cultural Contact Point Italy), responsabile del Sottoprogramma Cultura, e dagli Uffici Media di Roma e di Torino (rispettivamente ex MEDIA Desk Italia e ex Antenna MEDIA Torino per il periodo 1996-2013), oltre a quello di Bari aperto nel luglio 2014, attualmente responsabili del Sottoprogramma Media.

(D.L. n. 28 del 22.1.2004 e successive modificazioni) (“**Gestione Fondi Cinema**” o “**GFC**”) a partire dal 1° novembre 2016.

Inoltre, la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo (“**DGCA**”) è incaricata dal MIC di gestire il Pubblico Registro delle opere Cinematografiche e Audiovisive (“**PRCA**”) e, tale compito viene svolto dalla DGCA avvalendosi di Cinecittà S.p.A. Il PRCA, istituito dall’art. 32 della Legge 220/2016, consente, in via telematica, ai produttori ed alle imprese cinematografiche o audiovisive italiane di iscrivere le opere cinematografiche e audiovisive di cui sono titolari dei diritti di sfruttamento economico, nonché di depositare gli atti, gli accordi e le sentenze aventi ad oggetto i diritti alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia e all’estero, incluse le cessioni dei contributi pubblici con il fine di assicurare la pubblicità e l’opponibilità a terzi, sino a prova contraria, dei dati iscritti e/o depositati nel PRCA.

La poderosa crescita della domanda di contenuti audiovisivi e multimediali, associata a sempre più ambiziose aspettative qualitative, visive e innovative e ad una incrementale esigenza di efficienza economica e di gestione dei rischi da parte di tutta la catena del valore – che richiedono sempre di più l’utilizzo di studi e teatri di posa efficienti, ancor più amplificata dallo sviluppo delle piattaforme globali e della fiction seriale –, rappresenta una grande opportunità per l’intera industria audiovisiva e, di conseguenza, per Cinecittà, è divenuto improrogabile rafforzare la competitività del sito, attraverso l’aumento del numero e dimensioni dei teatri e un opportuno adeguamento tecnologico.

Il nuovo piano industriale 2022–2026, in funzione del PNRR, racconta il percorso che Cinecittà S.p.A. intende intraprendere nei prossimi 5 anni con l’ambizione di *i)* confermare la validità del modello di hub pubblico al servizio della intera filiera audiovisiva e multimediale, *ii)* diventare un *hub* produttivo di eccellenza in Europa e il punto di riferimento per i grandi progetti internazionali, che coinvolgono l’Italia a vario titolo, potenziando le sinergie, moltiplicando la capacità di indotto e massimizzando la competitività, *iii)* tornare ad essere la «casa del cinema, della tv e della creatività italiana», accompagnando la crescita dell’industria con spazi e servizi adeguati, *iv)* offrire opportunità di lavoro e formazione ai giovani sulle nuove professionalità del settore e *v)* essere elemento trainante di un cambiamento valoriale e sostanziale dell’industria e del contenuto, rispetto agli obiettivi di inclusione, *diversity* e sostenibilità ambientale e sociale.

L’esperienza della crisi pandemica da Covid-19 degli scorsi anni ha reso necessario integrare nelle strategie di prevenzione della corruzione descritte nel PTPCT il concetto che i rischi di corruzione possano mutare nelle forme e nell’intensità durante le fasi emergenziali.



Pertanto, al fine di superare alcuni fattori di criticità che potrebbero verificarsi nel contesto dell'emergenza pandemica è auspicabile mettere in campo delle efficaci “*contromisure*”. Tra queste, meritano una menzione le procedure contrattuali aperte e rese trasparenti in modo tempestivo (quelle, ad esempio, rese possibili dal portale Consip) che consentano di individuare più facilmente e più rapidamente i casi meritevoli di controlli più approfonditi. Le piattaforme di informazione digitali, come i portali dedicati alla trasparenza, sono strumenti preziosi nell'attività di prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Un'altra importante misura è il potenziamento dell'istituto del “*Whistleblowing*”, vale a dire la predisposizione di sistemi aggiornati ed efficaci di segnalazione interna, in grado di mitigare il rischio di corruzione, ampliando la sfera del monitoraggio dei processi ai collaboratori delle strutture considerate a maggior rischio. A tal proposito, Cinecittà ha previsto un sistema di segnalazione e un aggiornamento delle procedure per la tutela del segnalante introducendo anche le segnalazioni di operazioni sospette sotto il profilo del riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.

La Società ha altresì provveduto – come previsto dagli obiettivi specifici del precedente PTPCT – a predisporre e diffondere, anche nella sezione ‘Società Trasparente’ del sito internet istituzionale – diverse infografiche che, mediante una grafica immediata e intuitiva, favoriscono e agevolano la comprensione di alcune tematiche attinenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza.

## **2.4 GLI ATTORI COINVOLTI NEL PROCESSO.**

### **i. L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE – ANAC**

In attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e ai sensi della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo, la Legge 190/2012 (art. 1, comma 1), individua, in ambito nazionale, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2 della suddetta legge, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 13 del D. Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii.) opera quale Autorità Nazionale Anticorruzione e svolge funzioni consultive, di vigilanza e di controllo. In particolare, tra l'altro (cfr. art. 1, comma 2):

- approva il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possano favorire la prevenzione e il contrasto;

- esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle Pubbliche Amministrazioni per il rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa;
- riferisce al Parlamento presentando entro il 31 dicembre di ogni anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

## **ii. IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

La figura del RPCT è stata istituita dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, che stabilisce che ogni amministrazione approvi un PTPCT che valuti il livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo. L'art 1, co. 7, L. 190/2012, stabilisce che il RPCT è individuato dall'organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

Il RPCT svolge i compiti di cui alle previsioni della legge n. 190/2012:

1. predisporre il PTPCT e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione (art. 1, co. 8, L. 190/2012);
2. segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le "disfunzioni" inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, co. 7, L. 190/2012);
3. vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività ivi individuate (art. 1, co. 9, lett. c), L. 190/2012);
4. verifica l'efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
5. verifica, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione (art. 1, co. 10, L. 190/2012);
6. definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione (art. 1, co. 10, L. 190/2012);

Ai sensi dell'art. 1, comma 12 della L. 190/2012, in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi

dell'articolo 21 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

- a. di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui all'art. 1, comma 5, della L. 190/2012 e di aver osservato le prescrizioni di cui all'art. 1, commi 9 e 10;
- b. di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano. La sanzione disciplinare a carico del RPCT non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi (cfr. art. 1, comma 13). In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare (cfr. art. 1, comma 14).


Il ruolo e il potere del RPCT sono stati oggetto, nel corso del 2018, del 2019 e del 2023, di una serie di interventi da parte dell'ANAC che si sono concretizzati:

- nella Delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 che contiene indicazioni interpretative ed operative riferite ai poteri di verifica, controllo e d'istruttoria del RPCT nel caso rilevi o gli vengano segnalati casi di presunta corruzione. I poteri di vigilanza e controllo del RPCT sono stati delineati come funzionali al ruolo principale che il legislatore gli assegna che è quello di predisporre adeguati strumenti interni all'Amministrazione di appartenenza per contrastare l'insorgenza di fenomeni corruttivi (PTPCT): detti tali poteri si inseriscono e vanno coordinati con quelli di altri organi di controllo interno al fine di ottimizzare, senza sovrapposizioni o duplicazioni, l'intero sistema di controlli anche al fine di contenere fenomeni di "*maladministration*";
- nel PNA 2018 che, oltre a fornire il riepilogo delle disposizioni normative inerenti il RPCT (Allegato 2), dedica un'ampia sezione alle indicazioni contenute nei diversi PNA e al tema dei rapporti tra il Responsabile e l'ANAC;
- nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 che, dedica l'intera Parte IV nonché l'Allegato 3 al ruolo, ai requisiti, ai poteri ed alle responsabilità del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui si rimarca:
  - la centralità nelle politiche di contrasto della corruzione e di promozione della trasparenza;
  - la posizione di indipendenza e di autonomia rispetto all'organo di indirizzo politico;
  - il rafforzamento dell'idea di un modello di sistema di prevenzione della corruzione in cui il RPCT possa effettivamente esercitare poteri di programmazione, impulso e coordinamento e la cui funzionalità dipende, altresì, dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano all'adozione ed attuazione delle misure di prevenzione dallo stesso configurate nel Piano;

- i poteri di promozione delle azioni in materia di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza ed i poteri di controllo e vigilanza delle politiche connesse alla corretta attuazione del PTPCT per tutto il periodo di vigenza;
- le responsabilità che la normativa prevede in capo al RPCT sia in caso di mancata adozione del PTPCT, sia in caso di mancata adozione delle cautele necessarie a prevenire il rischio corruttivo, sia in relazione alla violazione delle misure di trasparenza;
- i rapporti con l'ANAC che devono essere improntati alla collaborazione e basati sull'interlocuzione disciplinata con la Delibera ANAC n. 330 del 29 marzo 2017 concernente il “Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione”.

Il PNA 2022, pubblicato nel mese di gennaio 2023, ha disposto l'adozione di un nuovo strumento di monitoraggio, volto a verificare l'attuazione dei presidi anticorruzione. Tale misura si affianca a tutti gli altri strumenti di verifica e controllo per la compliance già adottati dalla Società, come i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza. Questo monitoraggio viene impostato all'interno del PTPCT (nel presente Piano, è previsto nell'All. 07 – Procedura Monitoraggio) dal RPCT con il supporto della struttura organizzativa e dei responsabili degli uffici

La figura del RPCT è stata individuata nel Dott. Federico Bagnoli Rossi.

In ottemperanza a quanto evidenziato dall'ANAC nella raccolta dei propri Orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022 pubblicata il 3 marzo 2022 (cfr. paragrafo 5 di pag. 8 del documento), la Società ha nominato quale sostituto del Responsabile .

### **iii. I REFERENTI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA.**

Nello specifico, i Referenti sono chiamati a:

- collaborare con il RPCT nell'attività di mappatura dei processi, nell'analisi e valutazione del rischio e nell'individuazione di misure di contrasto;
- provvedere al monitoraggio periodico, secondo le indicazioni del RPCT, delle attività svolte nell'ufficio cui sono preposti, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione, formulando specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, controllandone il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- proporre al RPCT l'adozione di provvedimenti atti a prevenire i fenomeni corruttivi nelle strutture di appartenenza;

- collaborare all'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure di contrasto previste dal Piano, raccogliendo i dati richiesti dal RPCT e producendo la relativa reportistica.

I Referenti svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, affinché questi abbia elementi e riscontri per la formazione e il monitoraggio del PTPCT e sull'attuazione delle misure. Con particolare riguardo alla mappatura dei processi, è fondamentale il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative principali. Svolgono il ruolo di Referenti per la prevenzione della corruzione e la trasparenza a norma dell'articolo 16, comma 1, lettere *l-bis*), *l-ter*) e *l-quater*) del D. Lgs. n. 165/2001, e del PNA i dirigenti degli uffici dirigenziali generali comunque denominati.

Occorre precisare che diverse sono le figure che necessariamente devono intervenire nel processo di formazione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. Nonostante la previsione normativa attribuisca una particolare responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in capo al RPCT, tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell'attività amministrativa mantengono, ciascuno, il proprio personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti, indipendentemente dalla qualifica di "referente" attribuita *ex lege* ai dirigenti generali.

#### **iv. GLI ASSISTENTI DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA**

La Struttura permanente di supporto al RPCT ha il compito di collaborare con il RPCT in ordine alla valutazione del grado di rischio delle aree e dei procedimenti indicati nel PTPCT, all'individuazione degli attori coinvolti nel processo decisionale e alla valutazione del diverso livello di esposizione dei singoli uffici al rischio di corruzione e di illegalità. La Struttura permanente di supporto coadiuva, altresì, il RPCT anche nello svolgimento delle attività di monitoraggio in ordine alla corretta ed effettiva applicazione del PTPCT, assicurando il costante aggiornamento del modello per la misurazione del rischio corruttivo in caso di significativi scostamenti e/o violazioni ed anche in caso di rilevanti mutamenti organizzativi all'interno dell'amministrazione. Tale Struttura è attualmente composta dal Dott. Ludovico Schiavo, indicato ARPCT all'interno dell'Anagrafe gestita dall'ANAC.

#### **v. L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE.**

L'originario ruolo che vede l'OIV vicino alla materia della prevenzione della corruzione per l'ambito della trasparenza amministrativa e della verifica di coerenza tra obiettivi di *performance* ed attuazione di misure di prevenzione della corruzione (D. Lgs. 33/2013) è stato rafforzato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 97/2016, soprattutto per l'azione di coordinamento con il RPCT e di relazione con l'ANAC.

In particolare, l'OIV, tra i suoi compiti, ha l'onere di:

- offrire, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;
- fornire, qualora disponibili, dati e informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;
- favorire l'integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo.

In considerazione della normativa vigente, Cinecittà S.p.A. non è obbligata a nominare l'OIV e, pertanto, le relative funzioni vengono svolte, ove necessario, dal RPCT.

## **vi. I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE E I COLLABORATORI DELL'AMMINISTRAZIONE.**

Destinatari del Piano e primi collaboratori della relativa attuazione sono i dipendenti di Cinecittà S.p.A. a tempo indeterminato e determinato, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, ovvero i collaboratori con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di Organi ed incarichi negli Uffici di diretta collaborazione, nonché i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore del Ministero.

Tutti i dipendenti, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 62/2013, prestano collaborazione al RPCT nelle seguenti modalità: partecipano al processo di gestione del rischio; osservano le misure contenute nel presente documento (articolo 1, comma 14 della legge. 190/2012); possono segnalare le situazioni di illecito al RPCT, mediante gli appositi canali di *whistleblowing* predisposti dalla Società; segnalano i casi di personale conflitto di interessi (articolo 6-bis della legge 241/1990; articoli 6 e 7 del Codice di comportamento, di cui al d.P.R. 62/2013); segnalano tempestivamente al proprio dirigente l'avvio di procedimenti penali a loro carico per reati contro la pubblica amministrazione, rilevanti ai fini della valutazione dell'applicazione della misura della rotazione; osservano le misure contenute nel presente documento; segnalano le situazioni di illecito al Dirigente cui rispondono del proprio operato ovvero al suo superiore gerarchico.

## **vii. I SOGGETTI TERZI**

I terzi sono tenuti a prendere conoscenza del Codice Etico e di Comportamento e a impegnarsi al suo rispetto, nonché a segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a conoscenza.

Nel Codice Etico e di Comportamento sono individuati i principi generali che regolano l'attività di Cinecittà S.p.A. La Società ha infatti avvertito l'esigenza di addivenire a una esaustiva e chiara formalizzazione dei principi cui riconosce valore etico positivo, primario e assoluto. In particolare, i principi etici fondamentali adottati da Cinecittà S.p.A., riguardano i valori e le aree di attività di seguito

elencate: centralità della persona; conformità alle leggi; trasparenza; correttezza gestionale; fiducia e collaborazione.

### **3. LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN CINECITTÀ S.P.A.**


#### **3.1 I CRITERI DI REDAZIONE**

Il PNA prevede che per evitare inutili ridondanze i Piani possano essere integrati all'interno dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D. Lgs. 231/2001, includendone nell'ambito di applicazione non solo i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal suddetto decreto, ma anche tutti quelli considerati nella L. 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (per le differenze relativamente all'ambito di applicazione tra le due normative, cfr. *Appendice L. 190/2012*): “[...] Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella L. 190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/ locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già Modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D. Lgs. 231/2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la PA previsti dal D. Lgs. 231/2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/ società di interesse generale)”.

In tale ottica, Cinecittà S.p.A. integra il Modello *ex* D. Lgs. 231/2001 con il presente Piano, identificando in quest'ultimo:

- a. le aree/attività a rischio che presentano ipotesi di condotta ulteriori rispetto a quelle già considerate nel Modello *ex* D. Lgs. 231/2001 (il quale contempla soltanto attività e condotte che possono generare un interesse o vantaggio per la Società);
- b. le aree/attività relative a fattispecie di reato non ricomprese nel D. Lgs. 231/2001 (es. peculato, rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio) ma rilevanti ai sensi della L. 190/2012.

Per ciascuna delle suddette aree è stata effettuata una valutazione del rischio corruttivo e del sistema di controllo al fine di effettuare l'analisi di eventuali *gap* di controllo e definire in questo modo le relative azioni correttive secondo il seguente schema.



Il presente Piano si focalizza sull'intera attività svolta dalla Società, che possa essere gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Nell'analisi dei processi organizzativi è necessario tener conto anche delle attività esternalizzate ad altri soggetti pubblici, privati o misti, in quanto il rischio di corruzione potrebbe annidarsi anche in questi processi.

Inoltre, si è seguito quale criterio di redazione quanto indicato all'interno delle indicazioni di ANAC del 2.3.2022 che di seguito si riportano:

- 1) “[...] è preferibile ricorrere ad una previa organizzazione logico schematica del documento e rispettarla nella sua compilazione, al fine di rendere lo stesso di immediata comprensione e di facile lettura e ricerca;
- 2) si raccomanda l'utilizzo di un linguaggio tecnicamente corretto ma fruibile ad un novero di destinatari eterogeneo, che devono essere messi in condizione di comprendere, applicare e rispettare senza dubbi e difficoltà;
- 3) si suggerisce la compilazione di un documento snello, in cui ci si avvale eventualmente di allegati o link di rinvio, senza sovraccaricarlo di dati o informazioni non strettamente aderenti o rilevanti per il raggiungimento dell'obiettivo;
- 4) è opportuno bilanciare la previsione delle misure tenendo conto della effettiva utilità delle stesse ma anche della relativa sostenibilità amministrativa, al fine di concepire un sistema di prevenzione efficace e misurato rispetto alle possibilità e alle esigenze dell'amministrazione”.

## 3.2 IL MODELLO DI GOVERNANCE

Il modello di *governance* di Cinecittà S.p.A. – e in generale tutto il suo sistema organizzativo – è interamente



strutturato in modo da assicurare alla società l'attuazione delle strategie e il raggiungimento degli obiettivi. La struttura di Cinecittà S.p.A., infatti, è stata creata tenendo conto della necessità di dotare la società di una organizzazione tale da garantirle la massima efficienza ed efficacia operativa.

Alla luce della peculiarità della propria struttura organizzativa e delle attività svolte, Cinecittà S.p.A. ha privilegiato il c.d. sistema tradizionale.

Il sistema di *corporate governance* di Cinecittà S.p.A. risulta, pertanto, attualmente così articolato:

## **i. Assemblea dei Soci**

L'assemblea dei soci rappresentata dai rappresentanti del Ministero della Cultura, che esercita i diritti del Socio Unico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con lo stesso.

## **ii. Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione composto da 5 consiglieri, tra cui un Presidente e un Amministratore Delegato.

## **iii. Collegio Sindacale**

L'attuale configurazione del Collegio Sindacale prevede un Presidente, due sindaci effettivi e due supplenti. Al collegio, è attribuita la funzione di controllo legale/contabile di cui all'articolo 2409-ter Codice Civile.

## **iv. Società di revisione**

L'incarico di revisione e controllo contabile dei conti della Società è stato affidato ad una Società di Revisione iscritta in apposito Albo Speciale.

## **v. Organismo di Vigilanza**

In relazione alle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001, avendo la Società adottato il proprio Modello 231, è nominato l'Organismo di Vigilanza, composto da un Presidente e due membri effettivi.


## **vi. Controllo della Corte dei Conti**

Cinecittà S.p.A. è soggetta al controllo legale della Corte dei Conti.

## **vii. Organigramma**

Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del processo decisionale della società, Cinecittà S.p.A. ha formalizzato un organigramma aziendale che di seguito si riporta (Organigramma generale).

**Organigramma Generale**



### 3.3 LA MAPPATURA DEI PROCESSI

La mappatura dei processi è un modo efficace di individuare e rappresentare le attività di Cinecittà S.p.A. e comprende l'insieme delle tecniche utilizzate per identificare e rappresentare i processi organizzativi, nelle proprie attività componenti e nelle loro interazioni con altri processi.

Una mappatura dei processi adeguata consente all'organizzazione di evidenziare duplicazioni, ridondanze e inefficienze e, quindi, di poter migliorare l'efficienza allocativa e finanziaria, l'efficacia, la produttività, la qualità dei servizi erogati e di porre le basi per una corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo.

La mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio. Infatti, una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte.

Un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un *output* destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione.

Si tratta di un concetto organizzativo che – ai fini dell'analisi del rischio – ha il vantaggio di essere più flessibile, gestibile, completo e concreto nella descrizione delle attività rispetto al procedimento amministrativo.

Occorre precisare che, ai fini della redazione del presente PTPCT, viene utilizzata la mappatura del rischio già svolta, finalizzata e acquisita dagli organi a ciò preposti di Cinecittà S.p.A., secondo i propri principi del *Risk Assessment*, per il prossimo aggiornamento del proprio Modello 231, il quale è al momento in attesa di approvazione.

La mappatura dei processi si articola nelle seguenti fasi: identificazione, descrizione e rappresentazione. L'identificazione dei processi è il primo passo da realizzare per uno svolgimento corretto della mappatura dei processi e consiste nello stabilire l'unità di analisi (il processo) e nell'identificazione dell'elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti.

Ogni istituto, ai fini della identificazione della lista dei processi, deve tener conto del catalogo dei procedimenti amministrativi (ove rilevati).


L'elenco potrà essere aggregato nelle cosiddette “*aree di rischio*”, intese come raggruppamenti omogenei di processi. Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte.

Dopo aver identificato i processi, è opportuno comprenderne le modalità di svolgimento attraverso la

fase denominata descrizione dei processi.

Ai fini dell'attività di prevenzione della corruzione, la descrizione del processo è una fase particolarmente rilevante, in quanto consente di identificare più agevolmente le criticità del processo in funzione delle sue modalità di svolgimento al fine di inserire dei correttivi.

L'ultima fase della mappatura dei processi concerne la rappresentazione dei processi stessi, più precisamente degli elementi descrittivi del processo illustrati nella precedente fase.



Esistono varie modalità e approcci per rappresentare il processo, tra cui la rappresentazione grafica attraverso l'utilizzo di diagrammi di flusso e la rappresentazione sotto forma tabellare. Quest'ultima è la forma più semplice e immediata, sicché, nei criteri di redazione è risultata la preferibile.

Tenuto conto del quadro normativo di riferimento come sinteticamente delineato nell'aggiornamento del 2023 del PNA 2022 rilasciato da ANAC, all'interno della mappatura dei processi è stata indicata, come elemento separato, l'attività relativa ai contratti pubblici, in riferimento ai rischi connessi all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023. Va da sé che gli eventi rischiosi e le connesse misure riportate da ANAC nel documento appena citato, con riferimento alle norme del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, sono validi anche per le analoghe disposizioni ancora vigenti per gli interventi PNRR/PNC.

Pertanto, sono stati individuati i seguenti processi sensibili nel rispetto della prima fase denominata "Identificazione dei processi".

**a. Identificazione dei processi**

Gestione dei rapporti con Soggetti Pubblici
Gestione dei rapporti istituzionali per la promozione cinematografica
Gestione dei contenziosi giudiziali ed extragiudiziali nei confronti di soggetti pubblici
Gestione degli acquisti di beni e servizi / Gestione delle attività connesse alla contrattazione pubblica di cui al Codice dei Contratti Pubblici

Gestione risorse umane
Gestione dei sistemi informativi
Gestione delle transazioni finanziarie (entrate uscite e movimentazione cc)
Processo Amministrativo (registrazione, redazione e controllo dei documenti contabili ed extra contabili)
Gestione dei rapporti con organi interni alla società
Gestione della sicurezza sul lavoro
Smaltimento rifiuti
Gestione delle spese per liberalità, sponsorizzazioni e rappresentanza ed omaggistica
Gestione spese di viaggio e trasferte
Gestione Fondi MIC
Gestione albo fornitori
Vendita di beni e servizi
Organizzazione e gestione eventi
Vendita di servizi per progetti e attività cinematografiche

## b. Descrizione dei processi

Per una lettura più sistematica del PTPCT si è proceduto alla compilazione della scheda di descrizione per processo sensibile, contenente una descrizione analitica dei processi, così come indicato all'interno del PNA 2022. L'approfondimento ha analizzato: a. gli elementi funzionali alla descrizione dei processi; b. gli ambiti di attività (aree di rischio).

Con riferimento al primo punto (a.), le amministrazioni possono procedere gradualmente a inserire elementi descrittivi del processo. Si è in ogni caso ritenuto prioritario indagare i seguenti elementi di base: breve descrizione del processo (che cos'è e che finalità ha); – attività che scandiscono e compongono il processo; – responsabilità complessiva del processo e soggetti che svolgono le attività del processo.

Al fine di una più agevole lettura del documento e in ottemperanza alle indicazioni di ANAC contenute all'interno del *vademecum* del 3.2.2022, richiamato nel PNA 2022, la scheda descrittiva dei processi è stata allegata al presente documento enumerata al numero All. 02 – Descrizione dei Processi in Cinecittà S.p.A.

## c. Rappresentazione dei processi

Infine, l'ultima fase di descrizione dei processi contiene, in una logica di semplificazione, solo gli elementi strettamente funzionali allo svolgimento delle fasi successive del processo di gestione del rischio (valutazione e trattamento).

Funzione/ Direzione coinvolta	Processo	Attività sensibili	Rischio/Reato ipotizzabili
-------------------------------------	----------	--------------------	-------------------------------

<p><b>Presidente AD Ammin., Finanza, Contr. e Gest. Dir. Comunic. Istituz., R.P., Attiv. Giornal. e Web Promozione Cinema e documentari Archivio storico R.U., Legale, Acquisti/ I.T.</b></p>	<p>Gestione dei rapporti con Soggetti Pubblici</p>	<p>Gestione dei rapporti con la P.A. per l'ottenimento di contributi in materia di produzione e distribuzione cinematografica, certificazioni e determinazioni in materia di produzione, commercializzazione e distribuzione cinematografica, home video e di utilizzazione per le diverse modalità trasmissive.</p>	<p>Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322, 322 bis c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)</p>
		<p>Gestione dei rapporti con Soggetti Pubblici in fase di accertamenti e/o ispezioni. Predisposizione e trasmissione della documentazione inerente gli adempimenti/accertamenti/ispezioni di natura fiscale e contributiva da parte dell'Amm. Finanziaria.</p>	
		<p>Gestione dei rapporti con la PA ai fini del rilascio di autorizzazioni, concessioni o certificazioni (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail).</p>	
		<p>Predisposizione e trasmissione della documentazione inerente le attività soggette alla Vigilanza del Ministero dell'Economia e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Corte dei Conti.</p>	
		<p>Rapporti con altre Autorità di Vigilanza esterne (es. ANAC, Garante Privacy, ecc.).</p>	
<p><b>Presidente AD Ammin., Finanza, Contr. e Gest. Dir. R.U., Legale, Acquisti/ I.T. Promozione contemporaneo Promozione Classico</b></p>	<p>Gestione dei rapporti istituzionali per la promozione cinematografica</p>	<p>Gestione dei rapporti con gli Enti istituzionali interessati nazionali ed internazionali (Cineteca Nazionale, ICE, Partner editoriali)</p>	<p>Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322, 322 bis c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)</p>
		<p>Gestione (creazione, verifica e diffusione) dei contenuti da promuovere.</p>	
<p><b>Presidente AD Ammin., Finanza, Contr. e Gest. Dir. R.U., Legale, Acquisti/ I.T.</b></p>	<p>Gestione di contenziosi giudiziali ed extragiudiziali</p>	<p>Gestione di contenziosi giudiziali e/o eventuale definizione di accordi stragiudiziali.</p>	<p>Corruzione in atti giudiziari (art.319 ter c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p>

<b>Presidente AD Ammin., Finanza, Contr. e Gest. Dir. R.U., Legale, Acquisti/ I.T. Comunic. Istituz, R.P., Attiv. Giornal. e Web Promozione Cinema e documentari Archivio storico</b>	Gestione degli acquisti di beni e servizi / Gestione delle attività connesse alla contrattazione pubblica di cui al Codice dei Contratti Pubblici	Selezione del contraente per il conferimento di incarichi professionali a professioni esterni (es. legali, tecnici, ecc.)	Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321 e 322 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) Rivelazione ed utilizzazione dei segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)
		Selezione, conferimento e gestione di incarichi di consulenza	
		Gestione delle procedure ad evidenza pubblica in occasione di gare, affidamenti, contratti di forniture di beni, servizi e lavori.	
<b>AD R.U., Legale, Acquisti /I.T.</b>	Gestione delle risorse umane	Selezione e assunzione del personale.	Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322, 322 bis c.p.)
		Sviluppo e incentivazione del personale.	
		Formazione finanziata per il personale	
<b>AD Dirigente Preposto Ammin, Finanza, Contr. e Gest. Dir. R.U., Legale, Acquisti, AA.GG./ I.T.</b>	Gestione delle transazioni finanziarie (entrate, uscite e movimentazione cc)	Apertura/chiusura e movimentazione dei conti correnti (versamenti, prelievi, trasferimenti importi su altri c/c) dei conti correnti	Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322, 322 bis, 319 ter c.p.) Peculato (art. 314 c.p.)
		Autorizzazione pagamenti, ritenute, oneri previdenziali e assistenziali.	
		Realizzazione di attività di investimenti finanziari su obbligazioni o titoli di stato.	
		Utilizzo della cassa aziendale.	

<b>CdA Presidente AD Dirigente Preposto Ammin, Finanza, Contr. e Gest. Dir.</b>	Processo amministrativo (registrazione, redazione e controllo dei documenti contabili ed extra contabili)	Gestione delle attività di recupero crediti	Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322, 322 bis c.p.) Malversazione ai danni dello Stato o altro Ente pubblico (art. 316-bis c.p.) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)
		Gestione dei processi amministrativi e contabili finalizzati alla produzione del bilancio	
		Predisposizione del progetto di bilancio di esercizio e delle relazioni semestrali/trimestrali	
<b>Presidente AD Ammin, Finanza, Contr. e Gest. Dir. R.U., Legale, Acquisti, AA.GG./ I.T. Comunic. Istituz, R.P., Attiv. Giornal. e Web Promozione Cinema e documentari Archivio storico</b>	Gestione delle spese per liberalità, sponsorizzazioni e rappresentanza ed omaggistica	Gestione delle liberalità e concessione di omaggi a terzi	Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) Peculato (art. 314 c.p.)
		Gestione dei contratti di sponsorizzazione.	
		Spese di rappresentanza.	
<b>Presidente AD Dirigente Preposto Ammin, Finanza, Contr. e Gest. Dir. R.U., Legale, Acquisti, AA.GG./ I.T. Promozione Cinema e documentari Archivio storico</b>	Gestione spese di viaggio e trasferte	Gestione e controllo delle note spese dipendenti	Peculato (art. 314 c.p.)
		Gestione e controllo delle note spese terzi.	
<b>Presidente AD Direzione Promozione Gestione fondi cinema</b>	Gestione fondi MIC	Ricezione documentazione e identificazione beneficiari.	Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) Peculato (art.314 c.p.)
		Attività istruttoria propedeutica all'erogazione dei fondi	



		Predisposizione mandato di pagamento	
		Predisposizione ordine di pagamento	
		Attività di rendicontazione periodica ed annuale	
<b>Ammin., Finanza, Contr. e Gest. Dir. R.U., Legale, Acquisti,/ I.T.</b>	Gestione albo fornitori	Definizione dei criteri di selezione e qualifica dei fornitori	Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321 e 322 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
		Attività di monitoraggio periodico delle qualifiche	Rivelazione ed utilizzazione dei segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)
<b>Presidente AD Commerciale Direzione eventi Direzione Promozione</b>	Vendita di beni e servizi	Vendita articoli merchandising	Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321 e 322 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
		Gestione biglietteria Mostra interna Cinecittà.	Peculato (art.314 c.p.)
<b>Presidente AD Organizzazione e gestione eventi</b>	Organizzazione e gestione eventi	Servizi di allestimento	
		Definizione dei listini per la vendita di spazi e servizi	Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321 e 322 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
		Negoziante e stipula contratti per la vendita degli spazi	

<b>Presidente AD Produzione- customer service Gestione Teatri Post- produzione Digital e Audio Commerciale Archivio Cinema e Documentari</b>	Vendita di servizi per progetti e attività cinematografiche	Negoziazione e stipula di contratti per la produzione e la co-produzione cinematografica	Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321 e 322 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) Peculato (art.314 c.p.)
		Co-realizzazione di progetti cinematografici (es. doppiaggio, attività formative, digitalizzazione, ecc.)	
		Negoziazione e stipula di contratti per la vendita di materiale dell'archivio cinematografico e fotografico (anche mediante sito di e-commerce)	

### 3.4 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO

L'identificazione degli eventi rischiosi ha l'obiettivo di individuare i comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza di Cinecittà S.p.A., tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo. Questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione. L'identificazione dei rischi deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi. Anche in questa fase, il coinvolgimento della struttura organizzativa è fondamentale poiché i responsabili degli uffici (o processi), avendo una conoscenza approfondita delle attività svolte dall'amministrazione, possono facilitare l'identificazione degli eventi rischiosi. In ogni caso, il RPCT, nell'esercizio del suo ruolo, mantiene un atteggiamento attivo, attento a individuare eventi rischiosi che non sono stati rilevati dai responsabili degli uffici e a integrare, eventualmente, il registro (o catalogo) dei rischi. Similmente, anche gli altri attori coinvolti nel processo anticorruzione contribuiscono attivamente, dovendosi intendere che una adeguata gestione del rischio è responsabilità dell'intera amministrazione e non unicamente del RPCT.

Ai fini dell'identificazione dei rischi è necessario:

- a. definire l'oggetto di analisi;
- b. utilizzare opportune tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative;
- c. individuare i rischi associabili all'oggetto di analisi e formalizzarli nel PTPCT.

In una logica di graduale e continuo miglioramento, nel corso del triennio di riferimento, verrà effettuato

un approfondimento ad un livello più dettagliato (per attività).

Cinecittà S.p.A. ha provveduto ad analizzare la propria realtà organizzativa al fine di individuare le aree di attività a rischio di corruzione.

Particolare attenzione è stata posta ai procedimenti indicati dall'art. 1, co. 16, della L. 190/2012, ossia:

- ✓ autorizzazione o concessione;
- ✓ scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D. Lgs. n. 163/2006;
- ✓ concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- ✓ concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del D. Lgs. n. 163/2006.

Nella tabella allegata (All. 03 – Identificazione delle aree di rischio), per ciascuna area a rischio individuata, si riportano i reati connessi e le relative attività sensibili.

In particolare, il RPCT collabora con l'Organismo di Vigilanza in fase di pianificazione delle attività annuali e gestione delle attività identificate, nonché in sede di consuntivazione dei controlli effettuati, condividendo i risultati, anche al fine di individuare eventuali azioni correttive condivise.

## **4. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure preventive (trattamento del rischio).

In altre parole il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi.

### **4.1 ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

L'attività di analisi dei rischi, oltre ad essere stata condotta e condivisa con i Responsabili dei processi, sotto il coordinamento del RPCT, è stata altresì condivisa con gli assistenti del RPCT e con la direzione di Cinecittà S.p.A.

In linea generale, quindi il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere mirato:

- all'individuazione degli eventi rischiosi, il cui verificarsi incide sulle attività, generando conseguenze di varia natura;
- all'identificazione del grado di esposizione al rischio corruttivo.

A seguito dell'analisi del rischio, svolta sotto il coordinamento del RPCT, è stata definita la ponderazione dei rischi che, come definito nell'allegato 1 al PNA 2019 consiste *“nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza del trattamento”*. Le fasi di processo, i processi

o gli aggregati di processo per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio vanno ad identificare le “aree di rischio”, che rappresentano le attività più sensibili e da valutare ai fini del trattamento.

Il PNA 2019 ritiene che il livello minimo di analisi per l’identificazione dei rischi debba essere rappresentato dal processo. In questo caso, i processi rappresentativi dell’intera attività dell’amministrazione non sono ulteriormente scomposti in attività. Sicché, per ogni processo rilevato nella mappatura sono stati identificati gli eventi rischiosi che possono manifestarsi.

Il PNA 2019 ha inteso auspicare, in una logica di miglioramento continuo, che le amministrazioni affinino nel tempo le loro metodologie, passando dal livello minimo di analisi (per processo) ad un livello via via più dettagliato (per attività).

In tal senso è stata creata la seguente tabella per poter valutare questi aspetti e definirne delle priorità di intervento:

	Probabilità del fenomeno corruttivo “P”	Sistema di controllo interno “SCI”	Valore
<b>Inevitabile</b>	<b>≥ 30%</b>	<b>Inesistente</b>	<b>5</b>
<b>Alta</b>	<b>5% ≤ P &lt; 30%</b>	<b>Sufficiente</b>	<b>4</b>
<b>Moderata</b>	<b>1% ≤ P &lt; 5%</b>	<b>Parzialmente Adeguato</b>	<b>3</b>
<b>Bassa</b>	<b>0,01% ≤ P &lt; 1%</b>	<b>Adeguato</b>	<b>2</b>
<b>Remota</b>	<b>&lt; 0,01%</b>	<b>Accessorio</b>	<b>1</b>

P x SCI	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25
Se P x SCI	0 – 5	Nessuna azione			
Se P x SCI	6 – 10	Azione necessaria con bassa priorità			
Se P x SCI	11 – 16	Azione necessaria con priorità moderata			
Se P x SCI	17–25	Azione necessaria entro l’anno.			

## i. La probabilità del fenomeno corruttivo

Il valore numerico della probabilità del fenomeno corruttivo è stato indicato tenendo conto delle cd. “fonti informative”, dettagliate all’interno del PNA 2019, che di seguito vengono riportate:

- risultanze dell’analisi del contesto interno e esterno realizzate nelle fasi precedenti;

- risultanze dell'analisi della mappatura dei processi;
- analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato;
- *report* dell'OdV nominato il quale possiede diretta sui processi e quindi delle relative criticità;
- segnalazioni ricevute tramite il canale *whistleblowing*.

Si è deciso di escludere dalle fonti informative il “*parallelismo con altre amministrazioni pubbliche*”, data la peculiarità di Cinecittà S.p.A. all'interno dell'ordinamento statale.

In generale, l'approccio utilizzabile per stimare l'esposizione delle organizzazioni ai rischi può essere qualitativo, quantitativo o misto. Nell'approccio qualitativo l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, non prevedono (o non dovrebbero prevedere) la loro rappresentazione finale in termini numerici. Diversamente, nell'approccio di tipo quantitativo si utilizzano analisi statistiche o matematiche per quantificare l'esposizione dell'organizzazione al rischio in termini numerici. Considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone, ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura quantitativo e ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, si è deciso di utilizzare un approccio di tipo misto, dando sia spazio alla motivazione della valutazione, garantendo la massima trasparenza, ma allo stesso tempo racchiudendo la valutazione sulla base di un indicatore numerico che contemperi contemporaneamente la probabilità di rischio e la presenza di misure di controllo interno.

## **ii. Il Sistema di Controllo Interno**

Il Sistema di Controllo Interno (SCI) è costituito dall'organizzazione, dai principi, dalle regole di comportamento ed operative e dalle procedure aventi lo scopo di monitorare il rispetto delle strategie ed il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi e operazioni aziendali;
- qualità e affidabilità dell'informazione economica e finanziaria;
- rispetto di leggi e regolamenti, delle norme e delle procedure aziendali;
- salvaguardia del valore delle attività aziendali, del patrimonio sociale e protezione dalle perdite.

In particolare, nell'ambito del sistema di controllo interno, Cinecittà S.p.A. ha adottato e aggiorna:

- il Codice Etico e di Comportamento, che esprime i principi di “deontologia aziendale”, ai quali Cinecittà S.p.A. attribuisce un valore etico, i quali indirizzano l'attività aziendale in un percorso di trasparenza gestionale e di correttezza (“*Regole Comportamentali*”);
- il Modello 231, che ha come obiettivo quello di rappresentare in modo organico e strutturato principi atti a prevenire la commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001, tra cui quelli commessi in danno della Pubblica Amministrazione (“*Regole Comportamentali*”);
- il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (“*Regole Comportamentali*”);

- le procure e le deleghe in capo ai vari esponenti aziendali (*“Poteri di firma”*);
- la segregazione delle funzioni e articolazione delle competenze per le aree a maggior rischio di corruzione, laddove non sia possibile la rotazione del personale. Pertanto, vengono adottate modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività tra le risorse al fine di favorire la trasparenza interna delle attività e l'articolazione delle competenze (*“Segregazione”*);
- la tracciabilità dei flussi finanziari contenuta nell'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010 (*“Tracciabilità”*);
- nell'articolo 6 della stessa L. 136/2010 in tema di sanzioni; nell'articolo 6 del suddetto D.L. 187/2010 convertito con L. 217/2010 che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo 3 (*“Tracciabilità”*);
- gli adempimenti in ragione della Trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013, volti ad assicurare la massima trasparenza/pubblicità e accesso ai dati e alle informazioni relative alle attività di interesse, ove richiesto dalla normativa vigente. (*“Trasparenza”*).
- Cinecittà S.p.A., anche quale soggetto privato in “controllo pubblico”, ha previsto quale misura a contrasto della corruzione, uno strumento informatico per l'invio delle segnalazioni nel rispetto delle misure a tutela del segnalante secondo quanto previsto dalla normativa vigente (*“Whistleblowing”*).
- tutte le Funzioni aziendali (Direzioni, Strutture, Servizi e Uffici) e tutto il personale in esse operante hanno la responsabilità generale, per quanto di rispettiva competenza, di collaborare proattivamente all'implementazione delle misure di rafforzamento, anche mediante la procedura di monitoraggio di cui all'All. 07 – Procedura Monitoraggio. Responsabilità particolari sono assegnate alle Funzioni e ai Responsabili delle stesse, indicate nel programma che devono, implementare le misure con la dovuta tempestività, negli ambiti di rispettiva competenza e riferire al RPCT in merito ad ogni criticità o ritardo riscontrato nell'implementazione delle misure (*“Monitoraggio delle misure”*);
- i processi per la segnalazione della presenza di conflitti di interesse o in merito all'assenza dei requisiti di onorabilità per garantire che il personale impiegato nelle aree a rischio corruzione possa svolgere con obiettività i compiti e le responsabilità assegnate (*“Conflitti di interesse e requisiti di onorabilità”*)

L'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno, pertanto, è stata indicata in riferimento alla presenza o meno dei macro-indicatori sopra indicati: *Regole Comportamentali, Poteri di Firma, Segregazione, Tracciabilità, Trasparenza e Conflitti di interesse e requisiti di onorabilità*.

## **4.2 LA MISURAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO**

Come sopra indicato, con riferimento alla misurazione e alla valutazione del livello di esposizione al rischio, si ritiene opportuno privilegiare un'analisi di tipo misto, accompagnata, sia da adeguate motivazioni rispetto a un'impostazione quantitativa, sia prevedendo l'attribuzione di punteggi (*scoring*).

Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si è pervenuti ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio.

Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una misurazione sintetica del livello di rischio associabile all'oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso). Nella valutazione complessiva è opportuno precisare che nel caso in cui, per un dato oggetto di analisi (es. processo), siano ipotizzabili più eventi rischiosi aventi un diverso livello di rischio, si è fatto riferimento al valore più alto nella stima dell'esposizione complessiva del rischio. Come indicato nel paragrafo 3.3, anche nella fase di valutazione del rischio si è tenuta in considerazione anche la precedente svolta, finalizzata e acquisita dagli organi a ciò preposti di Cinecittà S.p.A., secondo i propri principi del *Risk Assessment*, al fine del prossimo aggiornamento del proprio Modello 231.

Per garantire una migliore fluidità del documento, la tabella di misurazione con le valutazioni sono state indicate all'interno dell'All. 04 – Valutazione del rischio.

## **5. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

Il trattamento del rischio è la fase volta a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

La fase di individuazione delle misure deve quindi essere impostata avendo cura di temperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.

L'individuazione e la progettazione delle misure per la prevenzione della corruzione deve essere realizzata tenendo conto di alcuni aspetti fondamentali. In primo luogo, la distinzione tra misure generali e misure specifiche. Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su problemi specifici.

Si ricorda, a tal proposito, che la stessa L. 190/2012 specifica che il PTPCT deve necessariamente contenere “*gli interventi organizzativi volti a prevenire il (...) rischio*”. La qualificazione del PTPCT quale documento di natura “*programmatoria*” evidenzia la necessità di garantire un'adeguata programmazione di tali “*interventi organizzativi*” (ossia le misure di prevenzione della corruzione). In conclusione, il trattamento del rischio rappresenta la fase in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l'organizzazione è esposta (fase 1) e si programmano le modalità della loro attuazione (fase 2).

### **5.1 MISURE DI CARATTERE GENERALE**

L'individuazione e la programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresenta una parte fondamentale del PTPCT di ciascuna amministrazione: le attività di analisi del contesto e di valutazione del rischio sono infatti propedeutiche alla identificazione e progettazione delle misure.

In relazione alla loro portata, le misure possono definirsi “generali” quando si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull'intera amministrazione o ente.

Le misure generali individuate per contrastare i fenomeni corruttivi in Cinecittà S.p.A. vengono di seguito descritte.

## **a. Regole di comportamento, principi generali applicabili e misure per la prevenzione della corruzione**

Nell'espletamento delle attività lavorative, il personale di Cinecittà S.p.A. S.r.l. si attiene:

- ✓ alle procedure aziendali applicabili, accluse nell'All. 08 – Procedure;
- ✓ al regolamento relativo alle trasferte e alle missioni;
- ✓ alla Procedura “Gestione del Ciclo Attivo”;
- ✓ alle regole di comportamento e ai principi espressi nella Parte Generale e nelle Parti Speciali del Modello 231;
- ✓ alle regole presenti nel Codice Etico e di Comportamento, con particolare riferimento alle norme che regolano le situazioni di conflitto di interesse;
- ✓ alla procedura per la rotazione straordinaria del personale, contenuta all'interno dell'All. 05 – Rotazione straordinaria del personale, che Cinecittà S.p.A., tenuto conto delle raccomandazioni di ANAC presenti all'interno del PNA 2017 (§ 5.1, ha predisposto e adottato.

## **b. Trasparenza amministrativa**

Cinecittà S.p.A. si conforma agli obblighi di legge previsti dal D. Lgs. 33/2013 così come modificati dal D. Lgs. 97/2016 ai quali si fa espresso rinvio. Nel presente documento la ‘trasparenza amministrativa’ viene individuata sia quale misura di carattere generale finalizzata alla prevenzione della corruzione (nel presente § 5), sia come area autonoma e complementare alla prevenzione della corruzione stessa, viste le sue specificità e l'articolazione della sua materia (§ 6), tanto che – per l'appunto – il presente documento integra sia le misure di prevenzione della corruzione, sia le misure di trasparenza, venendo denominato PTPCT.

Per quel che concerne le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013, ivi comprese le misure organizzative finalizzate ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, nonché a garantire lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità, si rimanda all'apposita sezione del presente Piano.

A tal proposito, con ordine di servizio, Cinecittà S.p.A. ha reso obbligatoria l'applicazione della Procedura Trasparenza, ossia la procedura che disciplina l'aggiornamento della sezione “*Società Trasparente*” del sito internet istituzionale, come richiesto dalla normativa e dalle linee guida vigenti.



Inoltre, lo strumento dell'accesso civico è stato ampiamente agevolato mediante predisposizione sul medesimo sito istituzionale dell'informativa apposita, della modulistica relativa suddivisa per tipologia di fattispecie di accesso, della procedura di utilizzo dello strumento nonché del registro degli accessi, costantemente aggiornato, in ottemperanza ai principi generali inclusi all'interno della movimento sull'accesso libero ai dati, denominato FOIA, in richiamo all'atto normativo statunitense.

Per quanto attiene specificamente le misure previste dal PNRR che coinvolgono la Società quale Soggetto sub-attuatore, si rappresenta che, ai fini della trasparenza, come suggerito dal PNA 2022, è stato inserito nel sito istituzionale, presso la sezione 'Società Trasparente', nella pagina iniziale, il *link* [pnrr.cultura.gov.it](https://pnrr.cultura.gov.it) che rinvia all'apposita area del sito istituzionale del Ministero della Cultura, quale Amministrazione centrale titolare di investimenti PNRR.

Inoltre, in ossequio all'art. 28 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici e al relativo principio cd. *only once*<sup>3</sup>, è stato reso disponibile il collegamento alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" della sezione "Società Trasparente" del sito internet istituzionale.

### **c. Whistleblowing**

Con tale termine si intende il meccanismo per l'individuazione di irregolarità o reati, che attua gestendo la ricezione delle segnalazioni da parte del personale mediante appositi canali di segnalazione predisposti dalla Società stessa e garantendo, nei limiti di legge, l'anonimato del segnalante.

Il tema di "*whistleblowing*" ha acquisito molta importanza in Europa negli ultimi anni. Risulta pertanto utile ripercorrere lo sviluppo della normativa:

- l'art. 1, comma 51, della L. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", introduce nel D. Lgs. n. 165/2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", una nuova disposizione, l'articolo 54-bis, intitolato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti". La norma introduce di fatto per la prima volta la regolamentazione del *whistleblowing* nell'ambito della Pubblica Amministrazione;
- la Legge 179/2017 sul *whistleblowing*, approvata il 15.11.2017 a tutela del dipendente pubblico e privato, prevede che sia predisposto "almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante";
- la Direttiva UE 2019/1937 stabilisce nuove regole per proteggere gli informatori che rivelano le violazioni del diritto comunitario e impone a tutte le aziende con più di 50 dipendenti o un fatturato annuale superiore a 10 milioni di euro l'istituzione di canali interni sicuri per la segnalazione degli

---

<sup>3</sup> L'art. 19, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici) prevede che: "In attuazione del principio dell'unicità dell'invio, ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente", mentre il successivo art. 20, comma 2, stabilisce che "Le comunicazioni e l'interscambio di dati per le finalità di conoscenza e di trasparenza avvengono nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e dell'invio delle informazioni".

illeciti; la Direttiva stabilisce una serie di prescrizioni:

- obbligo di stabilire canali di segnalazione interni e relativa fase di *follow-up* (art. 8);
  - segnalazione orale, scritta o in entrambe le forme (art. 9);
  - garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante e degli eventuali terzi citati (art. 9);
  - obbligo di riservatezza (art. 9);
  - trattamento dei dati personali in conformità con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR – art. 17);
  - nessuna raccolta di dati non utili o cancellazione senza indugio dei dati (art. 17);
  - conservazione di tutte le segnalazioni in arrivo nel rispetto degli obblighi di riservatezza (art. 18);
  - revisione, correzione e conferma della trascrizione di una segnalazione telefonica (art. 18);
- il D. Lgs. 24/2023 recepisce nell'ordinamento giuridico italiano la normativa comunitaria a tutela dei soggetti che segnalano attività illecite o frodi di cui sono venuti a conoscenza lavorando per organizzazioni pubbliche o private. La legge prevede l'obbligo di istituire un canale informatico interno di segnalazione a carico delle imprese con più di 50 dipendenti e/o modello organizzativo 231 e degli Enti pubblici. Il canale deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del segnalato tramite crittografia e rispetto del GDPR. Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 24/2023 che attua la Direttiva europea, è stato abrogato l'art. 3 della L. 179/2017, nonché l'art. 54-*bis* del D. Lgs. 165/2001.

Così, il D. Lgs. 24/2023 raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del *whistleblower*, in tal modo, quest'ultimo è maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

A tal proposito, Cinecittà S.p.A., anche quale soggetto privato in “controllo pubblico”, ha previsto nell'ambito del proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, quale misura a contrasto della corruzione, uno strumento informatico per l'invio delle segnalazioni nel rispetto delle misure a tutela del segnalante secondo quanto previsto dalla suddetta normativa. Così, ha attivato una piattaforma *online* disponibile sul sito istituzionale e ne ha regolato l'utilizzo mediante apposita procedura, disponibile sul medesimo sito assieme a una pagina introduttiva e descrittiva di tale strumento nonché alle altre informative previste. Tale misura, è stata adottata secondo una logica integrata, quale canale alternativo all'indirizzo e-mail, anche per le segnalazioni nell'ambito del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 al fine di garantire la riservatezza e la tutela dei dati del segnalante. Infatti, la piattaforma garantisce che i flussi informativi pervengano, a seconda dei casi, verso l'OdV e/o verso l'RPCT. Il portale per le segnalazioni riservate è indicato all'interno del sito internet dell'ente all'indirizzo: <https://cinecitta.segnalazioni.net/>. Viene così stabilito, a tutela del segnalante, il

divieto di qualsiasi provvedimento dal quale possano derivare direttamente o indirettamente effetti negativi sul rapporto e sulle condizioni di lavoro (con espresso riferimento a licenziamento, trasferimento, demansionamento e applicazione di sanzioni), comminandone la nullità, nonché la reintegrazione del lavoratore eventualmente licenziato a motivo della segnalazione. Tali tutele non potranno naturalmente attuarsi nel caso sia accertata (anche con sentenza di primo grado) una responsabilità penale del segnalante per calunnia o diffamazione o civile per dolo o colpa grave. Del resto, cadere vittima di comportamenti illeciti e/o condotte non eticamente corrette rappresenta oggi un rischio reale per le realtà europee. Le informazioni provenienti dal personale e da altri *stakeholder* sono di grande importanza al fine di prevenire comportamenti impropri o di identificarli precocemente.

#### **d. Monitoraggio delle misure**

L'ANAC ha rappresentato in più occasioni l'importanza che la definizione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza venga accompagnata da un monitoraggio effettivo.

Tutte le Funzioni aziendali (Direzioni, Strutture, Servizi e Uffici) e tutto il personale in esse operante hanno la responsabilità generale, per quanto di rispettiva competenza, di collaborare proattivamente all'implementazione delle misure di rafforzamento. Responsabilità particolari sono assegnate alle Funzioni e ai Responsabili delle stesse, indicate nel programma che devono, implementare le misure con la dovuta tempestività, negli ambiti di rispettiva competenza e riferire al RPCT in merito ad ogni criticità o ritardo riscontrato nell'implementazione delle misure.

Il monitoraggio del programma delle misure di miglioramento e/o rafforzamento è di competenza del RPCT e si inserisce nel più ampio monitoraggio della corretta attuazione del Piano.

Relativamente alle misure di prevenzione della corruzione, le cui attività sono coordinate dal RPCT che, coordinandosi con l'Organismo di Vigilanza, in coerenza con quanto già previsto per l'attuazione delle misure adottate ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ne effettua la pianificazione, individua le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio coordinandone lo svolgimento ed annualmente redige una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta, che viene pubblicata sul sito internet istituzionale della Società.

#### **d.1 Il monitoraggio delle misure di prevenzione**

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione e sul funzionamento del Piano è una fase di fondamentale importanza per il successo del sistema di prevenzione della corruzione. Le amministrazioni e gli enti sono chiamati a rafforzare il proprio impegno sul monitoraggio effettivo di quanto programmato. È stato, infatti, configurato un nuovo e particolare tipo di modello di monitoraggio inteso come funzionale, integrato e permanente che ha ad oggetto congiuntamente tutti gli ambiti della programmazione dell'amministrazione. Dall'analisi dei dati sui PTPCT condotta da ANAC<sup>4</sup> è emerso che

---

<sup>4</sup> All.n. 11 PNA 2022

spesso al monitoraggio viene riconosciuto un ruolo marginale nel processo di gestione del rischio, benché ne rappresenti una fase fondamentale. Si può affermare che è limitata la cultura del monitoraggio. Nelle amministrazioni si tende a considerare il monitoraggio come un mero adempimento o, comunque, come una fase di minor rilievo rispetto a quella della progettazione e della redazione del Piano.

Una prima fase del monitoraggio riguarda l'attuazione delle misure di prevenzione e la verifica della loro idoneità. Ciò consente di non introdurre nuove misure senza aver prima verificato se quelle già previste sono in grado di contenere i rischi corruttivi per cui sono state progettate. Per tale ragione il PNA 2022 consiglia una progettazione del monitoraggio triennale.

Per la programmazione del monitoraggio, il successo può dipendere dall'ampio coinvolgimento della struttura organizzativa. A questo fine sono da valutare, in primo luogo, le indicazioni dei soggetti interni interessati (responsabili e addetti ai processi). Un ruolo attivo va riconosciuto anche agli *stakeholder* e alla società civile. A tale ultimo riguardo può essere, quindi, utile prevedere canali di ascolto- ad esempio mediante la realizzazione di incontri anche focalizzati su specifiche tematiche (ad es. in materia di conflitto di interesse, adempimenti trasparenza, contratti pubblici, stato di evoluzione dei progetti, modello di governance) – che consentano agli *stakeholder* individuati dall'amministrazione, in quanto portatori di interessi rilevanti per la stessa, di presentare osservazioni, segnalare eventuali criticità e suggerire aree di miglioramento consentendo così all'ente, qualora necessario, di apportare gli opportuni correttivi ed integrazioni.

Ciò nella prospettiva di superare l'autoreferenzialità nella valutazione dell'idoneità della strategia di prevenzione della corruzione elaborata, anche sotto il profilo della programmazione del monitoraggio. Va evidenziato che le amministrazioni non devono fare un richiamo generico alla fase di monitoraggio.

Programmare il monitoraggio vuol dire evidenziare:

- i processi, le attività e le misure oggetto del monitoraggio;
- i soggetti responsabili, la periodicità e le modalità operative delle verifiche (anche mediante il controllo del rispetto degli indicatori di monitoraggio e valori attesi).

In tal senso il RPCT ha inteso nel breve periodo adottare un piano strategico per il monitoraggio per l'anno 2023 che identifica di fatto i processi e gli *stakeholders* coinvolti. Gli ambiti e le misure oggetto del monitoraggio saranno quelli definiti nella programmazione. Vale anche evidenziare che tale attività riguarda anche le misure generali diverse dalla trasparenza – su cui ci sofferma nei prossimi paragrafi - come ad esempio la formazione, *il whistleblowing*, *il pantouflage*, la gestione del conflitto di interessi.

L'attività di monitoraggio del RPCT può avere tuttavia ad oggetto anche le attività non pianificate di cui si è venuto a conoscenza, ad esempio, a seguito di segnalazioni che pervengono al RPCT in corso d'anno tramite il canale del *whistleblowing* o con altre modalità. Analogamente, la periodicità è quella stabilita nella programmazione.

Per la descrizione del processo di elaborazione della procedura di monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione e sul funzionamento dello strumento di programmazione contro la corruzione si rinvia all'All. 07 – Procedura Monitoraggio.

## **d.2 Il monitoraggio sulla trasparenza**

Il monitoraggio sull'attuazione della trasparenza è volto a verificare se l'amministrazione/ente ha individuato misure organizzative che assicurino il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente/società trasparente"; se siano stati individuati i responsabili della elaborazione, trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati; se non siano stati disposti filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente; se i dati e le informazioni siano stati pubblicati in formato di tipo aperto e riutilizzabili.

Il monitoraggio sulle misure di trasparenza consente al RPCT di formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento.

Tale monitoraggio è altresì volto a verificare la corretta attuazione della disciplina sull'accesso civico semplice e generalizzato, nonché la capacità delle amministrazioni di censire le richieste di accesso e i loro esiti all'interno del registro degli accessi. Gli esiti sui monitoraggi svolti sia sulle misure di trasparenza adottate che sulle richieste di accesso civico, semplice e generalizzato, sono funzionali alla verifica del conseguimento degli obiettivi strategici dell'amministrazione e, in particolare, di quelli orientati al raggiungimento del valore pubblico. Le risultanze del monitoraggio sono altresì strumentali alla misurazione del grado di rispondenza alle attese dell'amministrazione delle attività e dei servizi posti in essere dalla stessa. Ciò in quanto le informazioni raccolte a valle del processo di monitoraggio sono rilevanti ai fini della programmazione futura e utili al miglioramento delle attività e dei servizi erogati dall'amministrazione. Le risultanze consentono altresì di verificare quanto si sia effettivamente tenuto conto degli interessi conoscitivi della collettività e degli stakeholder destinatari dell'attività amministrativa svolta. Il livello di trasparenza da assicurare, infatti, deve essere tale da rendere l'attività dell'amministrazione espressione di un operato orientato alla compartecipazione.

In altri termini, la valutazione partecipativa della collettività e degli *stakeholder* consente alle amministrazioni pubbliche/enti di migliorare la qualità dell'attività e dei servizi erogati, tenendo conto anche del punto di vista dei cittadini e/o degli utenti interessati dall'intervento amministrativo in termini di bisogni e aspettative.

Occorre evidenziare sul punto che Cinecittà S.p.A. riceve annualmente una limitata richiesta di accesso agli atti amministrativi, comunque qualificata (semplice, generalizzata ovvero documentale ex L. 241/1990).

L'attività di monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione va adeguatamente pianificata nella sottosezione dedicata alla trasparenza all'interno della sezione anticorruzione del PIAO, del PTPCT o del MOG 231. Il RPCT ha inteso nel breve termine formalizzare un piano per il monitoraggio secondo lo schema contenuto nell'Allegato 2 del PNA 2022.

Nell'ottica di partecipare alla creazione di valore pubblico e alla costruzione del sistema di prevenzione della corruzione di una amministrazione/ente, va inquadrato il potere riconosciuto all'RPCT in qualità di soggetto con funzioni analoghe all'OIV, di attestare lo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione, secondo le indicazioni date ogni anno da ANAC. L'organismo non attesta solo la mera presenza/assenza del dato o documento nella sezione «società trasparente» del sito istituzionale, ma si esprime anche su profili qualitativi che investono la completezza del dato pubblicato (ovvero se riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative), se è riferito a tutti gli uffici, se è aggiornato, se il formato di pubblicazione è aperto ed elaborabile. In particolare, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, il RPCT indica la data di svolgimento della rilevazione, elenca gli uffici periferici e descrive le modalità seguite ai fini dell'individuazione delle predette strutture, indica le procedure e le modalità adottate per la rilevazione nonché gli aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione ed eventuale documentazione da allegare. Inoltre, qualora esistenti, vengono indicate nel documento le eventuali articolazioni autonome degli enti e il criterio di pubblicazione dei dati da parte delle stesse, se presenti nel sito dell'amministrazione centrale o nel sito dell'articolazione autonoma.

Il RPCT, successivamente alla pubblicazione dell'attestazione OIV e all'invio ad ANAC, assume le iniziative – implementa le misure di trasparenza già adottate e ne individua e adotta di ulteriori – utili a superare le criticità segnalate dagli OIV, ovvero idonee a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili.

In relazione alla loro gravità, il RPCT segnala i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi in materia di pubblicazione all'ufficio delle risorse umane, cui trasmette anche i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure di trasparenza, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Di ciò informa anche il vertice politico dell'amministrazione.

## **e. Flussi informativi**

I flussi informativi sono una importante misura di prevenzione e sono definiti congiuntamente dall'Organismo di Vigilanza, deputato a vigilare sul Modello Organizzativo 231, e dal RPCT di Cinecittà S.p.A., che vigilano sul rispetto del PTPCT.

Il PTPCT definisce i flussi informativi verso il RPCT al fine di favorire un controllo diretto e immediato di eventuali criticità nelle aree considerate a rischio. A tal fine devono essere trasmessi tempestivamente al RPCT dai Vertici/Responsabili di Direzioni/Aree/Strutture le informazioni che concernono:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, per

un'attività di indagine per i reati contro la pubblica amministrazione, verifiche ed ispezioni da parte di organi ispettivi – Guardia di Finanza, Carabinieri, Agenzia delle entrate ecc.;

- ogni comunicazione proveniente dall'ANAC comprese quelle concernenti l'avvio di procedimenti sanzionatori a carico della Società;
- eventuali rapporti predisposti dai responsabili delle aree nell'ambito dell'attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi e omissioni con profili di criticità rispetto alle misure contenute nel PTPCT;
- comunicazioni sul processo di selezione di figure dirigenziali e dichiarazioni relative all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.
- comunicazione della assunzione di dirigenti avvenuta senza procedura pubblicata di selezione;
- segnalazioni di possibili violazioni del PTPCT del codice di Comportamento e/o del Codice Etico e di Comportamento da parte del personale dipendente;
- ogni eventuale modifica e/o integrazione dell'assetto organizzativo aziendale, relativo a cambiamenti organizzativi (organigramma, creazioni di nuove direzioni, sostituzioni di responsabili di direzioni /aree/strutture ecc.), cambiamenti di composizione del Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale;
- modifiche al sistema di deleghe e procure;
- rilievi effettuati dal Collegio Sindacale o dalla Società di Revisione;
- formazione di commissioni relative a procedimenti o condanne per reati contro la pubblica amministrazione;
- eventuali casi di ricorso all'arbitrato.

## **f. Formazione**

Cinecittà S.p.A. riconosce il ruolo fondamentale della formazione ai fini della prevenzione dei fenomeni di tipo corruttivo e, più in generale, di cattiva amministrazione. In tal senso, il RPCT definisce su base pluriennale gli interventi formativi in una logica “*risk-based*” ovvero dando priorità al personale che opera sui processi che presentano un più elevato grado di rischio.

Per attuare la presa di coscienza del fenomeno corruttivo, anche al fine di aggiornare la conoscenza e la competenza dei contesti illeciti, è stata attivata una piattaforma per la formazione del personale dirigente e del personale operativo che ha previsto lo svolgimento di un corso di formazione in tema di reati presupposto e Modello 231 che ha visto la partecipazione di tutti i lavoratori di Cinecittà. Tale Modello 231 condivide le analisi preliminari e le valutazioni dei rischi con il PTPCT: pertanto tale attività formativa risulta altresì importante per la formazione in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza.

## **g. Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità**

Il D. Lgs. 39/2013 ha introdotto particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati

in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza; situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati; ipotesi di inconfiribilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità è demandata, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013, al RPCT, il quale ha quindi il compito di contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità di cui venga a conoscenza, nonché quello di segnalare i casi di possibile violazione delle disposizioni in materia.

## **h. Sistema disciplinare**

Ai sensi della Delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017, si promuove l'inserimento di meccanismi sanzionatori a carico degli amministratori che non abbiano adottato le misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione *ex* L. 190/2012 o il PTPCT. L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Piano e dalle *policy* e dalle procedure anticorruzione costituisce adempimento da parte dei dipendenti di Cinecittà S.p.A. degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, del codice civile. La violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali del Piano, delle *policy* e delle procedure da parte dei dipendenti di Cinecittà S.p.A. costituisce illecito disciplinare.

## **i. Pantouflage**

*Transparency International* definisce il *pantouflage* (alla francese) o *revolving doors* (all'inglese) il fenomeno del passaggio sospetto dei funzionari pubblici dal settore pubblico a quello privato e viceversa, per sfruttare la loro posizione precedente presso il nuovo datore di lavoro.

La Legge 190/2012 sul contrasto alla corruzione ha modificato anche il Testo Unico del Pubblico Impiego (D. lgs. 165/2001), il cui art. 53 recita: *"Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture (della PA – n.a.) deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni."*

La Legge vieta inoltre ai dipendenti, che negli ultimi tre anni abbiano ricoperto posizione di vertice con potere decisionale e negoziale presso la PA, di esercitare un impiego presso soggetti privati che sono stati destinatari dell'attività di quella PA. Tra le conseguenze di un'eventuale assunzione in violazione di tale disposizione vi è la nullità del contratto, assieme all'obbligo di restituzione dei compensi in caso ricevuti. La volontà del legislatore di salvaguardare l'imparzialità della PA anche quando il rapporto di lavoro cessa o deve ancora avere inizio si manifesta anche negli artt. 4 e 7 del Decreto sulle inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi (D. Lgs. 39/2013).

Coloro che negli ultimi due anni hanno svolto incarichi o ricoperto cariche presso enti privati finanziati dalla PA (statale, regionale, locale), non possono ricevere incarichi pubblici di vertice e dirigenza nelle stesse amministrazioni statali, regionali o locali. Il biennio di astensione dal conflitto di interessi a posteriori diventa il criterio base per evitare inopportune occasioni di influenza esterna.



L'inconferibilità di incarichi di vertice amministrativo presso Regioni ed enti locali vale anche per coloro che nello stesso territorio hanno ricoperto nel biennio precedente la carica di consigliere o assessore o di amministratore delegato presso un ente soggetto a controllo pubblico da parte della stessa amministrazione territoriale.

Il dipendente pubblico deve tener conto dei propri rapporti di lavoro precedenti anche in virtù del codice di condotta, la cui violazione comporta una responsabilità disciplinare. Gli artt. 4 e 6 del DPR 62/2013 ci delucidano a riguardo: il dipendente deve informare all'atto di assunzione il dirigente dei rapporti di collaborazione con soggetti privati nel triennio precedente se tali soggetti hanno un interesse nell'attività o nelle decisioni del suo ufficio pubblico e se i parenti del dipendente hanno ancora dei rapporti finanziari con quei soggetti privati. Il dipendente non *“accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza”*.

Nell'individuare l'ambito soggettivo di applicazione, la norma fa espressamente riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 cessati dal servizio. Ad essi è precluso, nei tre anni successivi alla conclusione del rapporto di lavoro, avere rapporti professionali con i soggetti privati nei cui confronti siano stati esercitati poteri autoritativi o negoziali nell'ultimo triennio. La norma utilizza i termini “servizio” e “cessazione del pubblico impiego”, quasi a riferirsi esclusivamente ai dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni.

Tuttavia, in coerenza con la finalità dell'istituto in argomento quale presidio anticorruzione, nella nozione di dipendenti della pubblica amministrazione sono da ricomprendersi anche i titolari di uno degli incarichi di cui all'art. 21 del D. Lgs. 39/2013. Sono, infatti, assimilati ai dipendenti della PA anche i soggetti titolari di uno degli incarichi previsti dal D. Lgs. 39/2013 espressamente indicati all'art. 1, ovvero gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni e esterni, gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico.

Nell'individuare l'ambito soggettivo di applicazione, la norma fa espressamente riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del D. Lgs. 165/2001 cessati dal servizio. Ad essi è precluso, nei tre anni successivi alla conclusione del rapporto di lavoro, avere rapporti professionali con i soggetti privati nei cui confronti siano stati esercitati poteri autoritativi o negoziali nell'ultimo triennio. La norma utilizza i termini “servizio” e “cessazione del pubblico impiego”, quasi a riferirsi esclusivamente ai dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni.

Tuttavia, in coerenza con la finalità dell'istituto in argomento quale presidio anticorruzione, nella nozione di dipendenti della pubblica amministrazione sono da ricomprendersi anche i titolari di uno degli incarichi di cui all'art. 21 del D. Lgs. 39/2013. Sono, infatti, assimilati ai dipendenti della PA anche i soggetti titolari di uno degli incarichi previsti dal D. Lgs. 39/2013 espressamente indicati all'art. 1, ovvero gli incarichi

amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni e esterni, gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico.

Anche con riferimento a tale espressione, l'ANAC ha valutato sia da preferire un'interpretazione ampia. L'attività lavorativa o professionale in questione va estesa a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale con i soggetti privati e quindi a rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, ovvero a incarichi o consulenze a favore dei soggetti privati.

Sono esclusi dal *pantouflage* gli incarichi di natura occasionale, privi, cioè, del carattere della stabilità: l'occasionalità dell'incarico, infatti, fa venire meno anche il carattere di "attività professionale" richiesto dalla norma, che si caratterizza per l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata.

Per garantire il rispetto della disposizione sul *pantouflage* Cinecittà S.p.A. ha inteso adottare misure adeguate volte a prevenire tale fenomeno. In tal senso il RPCT intende proporre l'inserimento all'interno del Codice Etico e di Comportamento di un dovere per il dipendente di sottoscrivere, entro un determinato termine ritenuto idoneo dall'amministrazione (ad esempio tre anni prima della cessazione dal servizio), previa comunicazione via PEC da parte dell'Amministrazione, una dichiarazione con cui il dipendente prende atto della disciplina del *pantouflage* e si assume l'impegno di rispettare il divieto di *pantouflage*.

Ciò anche allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

L'inserimento di tale dichiarazione all'interno del Codice Etico e di Comportamento consente in caso di violazione di tale obbligo una conseguente valutazione sotto il profilo disciplinare.

Alla stessa stregua, in caso di soggetti esterni con i quali l'amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o uno degli incarichi di cui all'art. 21 del D. Lgs. 39/2013 il RPCT intende prevedere una dichiarazione da rendere *una tantum* o all'inizio dell'incarico, con cui l'interessato si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*.

In merito ai bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, il RPCT intende:

- proporre l'inserimento dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, per quanto di conoscenza, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 50/2016;
- proporre l'inserimento nei bandi di gara, nonché negli atti di autorizzazione e concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere a enti privati, come pure nelle Convenzioni comunque stipulati dall'Amministrazione di un richiamo esplicito alle sanzioni cui incorrono i soggetti per i quali emerge il mancato rispetto dell'art. 53, co. 16-ter, del D. Lgs. 165/2001;
- proporre l'inserimento di apposite clausole nel patto di integrità sottoscritto dai partecipanti alle gare, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della L. 190/2012;

Inoltre, in funzione della delicatezza e della poca conoscenza dell'istituto il RPCT ha inserito negli obiettivi delle misure della prevenzione una attività di formazione rivolte alla *governance* della Società e delle attività di sensibilizzazione rivolte ai dipendenti.

## 5.2 MISURE DI CARATTERE SPECIALE

L'individuazione e la programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresenta una parte fondamentale del PTPCT di ciascuna amministrazione: le attività di analisi del contesto e di valutazione del rischio sono infatti propedeutiche alla identificazione e progettazione delle misure. In relazione alla loro portata, le misure possono definirsi "speciali" laddove incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio, gravando solo su alcuni processi, e pertanto devono essere ben contestualizzate rispetto all'amministrazione di riferimento.

### a. Segregazione delle funzioni e articolazione delle competenze

La segregazione dei ruoli e dei poteri è uno strumento fondamentale di *corporate governance*, finalizzato al coinvolgimento dei soggetti con diversi poteri di gestione dell'impresa, affinché nessuno possa disporre di poteri illimitati e svincolati dalla verifica di altri soggetti.

Le caratteristiche della Società, il ruolo pubblico di promozione culturale connesso alla attività imprenditoriale privata, unita a una estrema specializzazione del personale, non permette nei fatti la possibilità di operare con continuità la rotazione ordinaria del personale, sicché l'istituto della segregazione delle funzioni viene di anno in anno implementato e istituzionalizzato all'interno dei vari settori.

### b. Regolamento Acquisti

Cinecittà S.p.A. ha adottato un Regolamento Acquisti al fine di identificare le situazioni di anomalia, nel rispetto delle vigenti disposizioni sul Codice dei Contratti Pubblici, al fine di prevenire le situazioni di rischio corruttivo. Valga sul punto la medesima considerazione sopra effettuata in merito alla duplice natura di Cinecittà che si configura ente portatore di interessi pubblici in merito allo svolgimento delle attività promozionali e culturali, nonché azienda privata per le attività di libera impresa nel mondo del cinema.

### c. Patti di integrità negli affidamenti

I patti di integrità e i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti a una gara d'appalto. Essi mirano a stabilire un complesso di regole di comportamento finalizzati a prevenire fenomeni di corruzione e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti e per il personale aziendale impiegato ad ogni livello nell'espletamento delle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato.

## **d. Regolamento per la disciplina del reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza**

Le procedure di assunzione nella dotazione organica della Società garantiscono l'accesso dall'esterno, la trasparenza delle procedure, l'imparzialità e il rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori. Cinecittà S.p.A. si è da tempo dotata di un regolamento che disciplina le condizioni, i requisiti, le modalità e le procedure necessarie ai fini dell'assunzione di personale con rapporto di impiego a tempo indeterminato e/o a tempo determinato nell'organico della Società. Il Regolamento definisce anche apposite procedure per il conferimento di incarichi di consulenza professionale e di collaborazione coordinata e continuativa.

## **e. Regolamento per la formazione, il funzionamento e la gestione dell'albo fornitori/elenco operatori economici**

Cinecittà S.p.A. si è dotata di un proprio Albo Fornitori di lavori, beni e servizi. Gli scopi che la Società intende raggiungere con tale Albo sono i seguenti:

- dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per classi merceologiche, funzionale alle attività di selezione degli Operatori Economici di comprovata affidabilità, che Cinecittà S.p.A. potrà coinvolgere nelle procedure negoziate senza pubblicazione di bando per l'acquisizione di lavori servizi e forniture il cui valore di stima sia inferiore alla soglia comunitaria;
- assicurare un'appropriata applicazione dei principi di proporzionalità, trasparenza, parità di trattamento e rotazione nell'attività negoziale per la quale non è richiesta la pubblicazione di un bando di gara.

## **f. Procedura Ciclo Passivo/Manuale di modifica del ciclo passivo**

La Società si è dotata di una procedura per il ciclo passivo che definisce l'insieme delle azioni informatiche per ottimizzare le fasi che precedono e seguono l'acquisto o la fornitura di beni e servizi: attraverso il ciclo passivo, quindi, la Società controlla gli impegni verso i fornitori e le spese che saranno sostenute nel corso dell'anno in linea con quanto previsto Budget Annuale, che costituisce, una volta approvato, il presupposto ineliminabile rispetto al quale ogni spesa può essere considerata inerente per la Società ed è declinato in commesse. Vi è inoltre un manuale informatico per la modifica del ciclo passivo delle RDA.

## **g. Procedura per la redazione annuale del budget**

Cinecittà S.p.A. dispone di una procedura che definisce le modalità operative, le responsabilità e le registrazioni necessarie per la gestione delle attività relative al Budget e Programma annuali: pertanto si applica a tutte le fasi di pianificazione, esecuzione, controllo e adeguamento della gestione del Budget e Programma annuale.

## **h. Procedure per la gestione dei fondi Cinema**

Cinecittà S.p.A. dispone di alcune procedure per la gestione corretta dei fondi erogati dal MIC, ivi incluse le modalità operative, le responsabilità e le registrazioni necessarie per la gestione finanziaria, amministrativa e contabile dei contributi concessi a sostegno dell'intera industria cinematografica. In particolare, le procedure si applicano rispettivamente ai decreti di erogazione emanati dal MIC per:

- contributi percentuali sugli incassi destinati ad autori e società;
- corresponsione di contributi c/o capitale concessi per la ristrutturazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di sale cinematografiche;
- corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui e *leasing* concessi per la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di sale cinematografiche;
- sostegno degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche (lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, lungometraggi opere prime e seconde, cortometraggi) e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale; nonché la corresponsione di contributi a favore delle imprese di distribuzione ed esportazione di film riconosciuti di interesse culturale;
- contributi destinati a società, associazioni ed enti che promuovono la cultura nel mondo;
- contributi a favore delle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche, anche con riferimento allo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale.

## **6. LA TRASPARENZA E L' INTEGRITÀ**

### **6.1 PREMESSA**

*“La trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio della nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”*. Si tratta del disposto dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in ossequio al quale Cinecittà adotta il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza.

Il presente Piano contiene gli obiettivi strategici di trasparenza per Cinecittà S.p.A. e definisce le modalità di individuazione degli obiettivi specifici triennali, declinati in relazione logica di causa-effetto rispetto agli obiettivi strategici. Cinecittà S.p.A. si conforma agli obblighi di legge previsti dal D. Lgs. 33/2013 così come modificati dal D. Lgs. 97/2016 ai quali si fa espresso rinvio. Nel presente documento la 'trasparenza amministrativa' viene individuata sia quale misura di carattere generale finalizzata alla prevenzione della corruzione (nel presente § 5), sia come area autonoma e complementare alla prevenzione della corruzione stessa, viste le sue specificità e l'articolazione della sua materia (vedi § 6),

tanto che – per l'appunto – il presente documento integra sia le misure di prevenzione della corruzione, sia le misure di trasparenza, venendo denominato “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza”.

Gli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza sono stati indicati da ANAC con le Delibere 1134/2017 e 1310/2016 e sono descritti nell'All. 01 – Obblighi Trasparenza al presente Piano. Inoltre, in considerazione di talune novelle normative che hanno aggiunto ulteriori obblighi di pubblicazione nonché introdotto differenti regimi di dettaglio a seconda dei dati, nel medesimo All. 01 – Obblighi Trasparenza al presente Piano vengono fornite ulteriori specifiche su tali differenti regimi e, nello specifico, (a) i diversi regimi di pubblicazione applicabili alla data odierna a bandi di gara e contratti, (b) l'Allegato n. 9 al PNA 2022, contenente l'elenco degli obblighi di pubblicazione della sezione “Società Trasparente”, sotto-sezione 1° livello ‘Bandi di gara e contratti’ (sostitutivo degli obblighi elencati per la medesima sotto-sezione dell'Allegato 1 alla Delibera ANAC 1310/2016 e dell'Allegato 1 alla Delibera ANAC 1134/2017) e (c) la Delibera ANAC 582/2023.

## **6.2 OBIETTIVI STRATEGICI E SPECIFICI IN MATERIA DI TRASPARENZA**

Gli obiettivi strategici perseguiti da Cinecittà S.p.A. sono i seguenti:

1. garantire l'accessibilità delle informazioni concernenti le attività della Società e l'utilizzo di risorse pubbliche;
2. garantire il principio della legalità e presidiare i rischi di corruzione, attraverso la trasparenza dei dati e delle informazioni come principio di controllo;
3. realizzare una struttura aperta che permetta una dialettica costruttiva con gli *stakeholder*.

Gli obiettivi specifici e di dettaglio, declinati in relazione agli obiettivi strategici sono definiti dal RPCT di Cinecittà S.p.A. nel presente Piano Triennale. Tali obiettivi sono misurabili e concreti.

In particolare, gli obiettivi specifici:

1. sono individuati annualmente dal RPCT col supporto delle Direzioni competenti di Cinecittà;
2. sono comunicati al Consiglio di Amministrazione della Società, che li approva in sede di riunione consiliare;
3. sono definiti anche sulla base dei rischi di corruzione individuati in attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sulla base dei *feedback* degli *stakeholder* e di altri aspetti che possono emergere nel corso dell'esercizio.

## **6.3 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEGLI *STAKEHOLDER***

Cinecittà S.p.A. individua i propri *stakeholder* esterni nella comunità dei cittadini, in linea con la natura e funzioni della Società come anche risultanti dall'oggetto sociale della medesima, mentre gli *stakeholder* interni sono individuati nei dipendenti di Cinecittà S.p.A.

Il coinvolgimento degli *stakeholder* così identificati è effettuato tramite l'impegno della Società a far propri

il principio dell'inclusività, riconoscendone il ruolo e coinvolgendo gli interni attraverso apposite giornate denominate "Giornate della Trasparenza", nonché raccogliendone i *feedback* ed effettuando gli eventuali interventi che si rendessero necessari dall'analisi e dalla elaborazione dei suggerimenti e proposte ricevuti da tutti gli *stakeholders*.

## **6.4 GIORNATE DELLA LEGALITÀ E DELLA TRASPARENZA**

Cinecittà S.p.A. annualmente prevederà, tra i propri obiettivi specifici, iniziative che favoriscono la trasparenza e promuovono la cultura dell'integrità ovvero le giornate della trasparenza. Il RPCT, col supporto delle Direzioni competenti, definisce il calendario e l'oggetto delle giornate della legalità e della trasparenza, previste dall'art. 10.6 del D. Lgs. 33 del 2013, con lo scopo di trasmettere i contenuti del piano e del programma e dei dati pubblicati, per assicurare una più capillare diffusione delle informazioni. Le Giornate della Trasparenza sono inoltre intese come importante mezzo di coinvolgimento di *stakeholder* per la promozione e la valorizzazione della trasparenza della Società, e si configurano, altresì, come importanti strumenti per l'ascolto degli *stakeholder* coinvolti. Le Giornate della Trasparenza rappresentano obiettivi della trasparenza e la loro programmazione è oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale.

## **6.5 GESTIONE DEI *FEEDBACK* PER LA DEFINIZIONE DI OBIETTIVI SPECIFICI**

Cinecittà S.p.A. effettuerà un processo di gestione dei *feedback* ricevuti dagli *stakeholder*. Tale processo è attuato anche mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di questionari web per raccogliere le valutazioni sulla facilità di consultazione del sito, sulla completezza dei dati e delle informazioni pubblicati dalla Società e per ricevere suggerimenti per ulteriori richieste di pubblicazione relative ad altre categorie di dati, oltre quelli obbligatori.

## **6.6 POSTA ELETTRONICA E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)**

Al fine di rendere operativi i principi della trasparenza e dell'accessibilità dei dati nonché di creare un'amministrazione aperta al servizio del cittadino, è stata istituita la seguente casella di posta elettronica: [rpct@cinecitta.it](mailto:rpct@cinecitta.it). A tale casella, chiunque, gratuitamente e senza obbligo di motivazione, potrà rivolgersi per effettuare la richiesta di accesso civico per richiedere documenti ed informazioni che la Società ha l'obbligo di pubblicare. In ottemperanza al disposto normativo è presente anche la seguente casella di posta elettronica certificata [ufficiolegale@pec.luvecinecitta.it](mailto:ufficiolegale@pec.luvecinecitta.it) per la gestione del potere sostitutivo; in particolare a tale indirizzo di posta elettronica potrà rivolgersi chiunque abbia precedentemente presentato un'istanza di accesso civico rimasta inevasa oltre i 30 giorni dalla avvenuta formulazione dell'istanza di accesso stessa.

## **6.7 IL PROCESSO DI GESTIONE DELLA TRASPARENZA**

Il processo di gestione della trasparenza riguarda sia la gestione degli obblighi di pubblicazione che la realizzazione di obiettivi specifici.

La pubblicazione dei dati vede coinvolti i seguenti attori:

- il RPCT richiede alle Direzioni e ai componenti degli Organi di Cinecittà S.p.A. i dati necessari ad adempiere agli obblighi di legge e li pubblica sul sito istituzionale; monitora la completezza e l'aggiornamento delle pubblicazioni rispetto agli obblighi di legge; o riferisce al Consiglio di Amministrazione e segnala agli stessi, all'Organismo di Vigilanza, ovvero direttamente all'Autorità qualora necessario, i casi di mancato o tardivo adempimento degli obblighi di pubblicazione anche ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari;
- il Consiglio di Amministrazione di Cinecittà S.p.A., per quanto di competenza, è informato dei casi di mancato o tardivo adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei Responsabili e avvia le azioni necessarie anche in riferimento ad eventuali procedimenti disciplinari;
- l'ufficio Affari Legali supporta operativamente il RPCT nelle richieste alle Direzione competenti e nella pubblicazione dei dati, ad eccezione dei dati relativi ai bandi di gara e gli appalti che sono pubblicati direttamente dall'ufficio Acquisti;
- le Direzioni forniscono i dati e le elaborazioni in base alle richieste pervenute dal RPCT garantendo la completezza dei dati e la loro conformità, per quanto di competenza.

Tutti i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione sono pubblicati nei formati indicati dalla Legge e dall'Autorità.

Al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi relativi alla trasparenza amministrativa, la Società ha redatto e diffuso mediante ordine di servizio una 'Procedura Trasparenza', supportata da un'infografica esplicativa, il tutto incluso nell'All. 06 – Procedura Trasparenza e infografica.

La Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo può richiedere all'RPCT una verifica della pubblicazione dei dati prima di autorizzare in via definitiva i pagamenti relativi a consulenti e collaboratori ai sensi dell'art. 15 *ex D.* Lgs. 33/2013.

## **7. GLI OBIETTIVI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PER IL 2024**

In particolare, gli obiettivi strategici che Cinecittà S.p.A. si propone in tema di anticorruzione recepiscono quelli previsti dal PNA, consistenti nel:

1. aumentare gli ostacoli per eventuali episodi di corruzione;
2. aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
3. creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Al RPCT, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, spetta il compito di declinare tali obiettivi strategici in obiettivi specifici annuali finalizzati alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza.

Al fine di rendere le attività di prevenzione della corruzione e la gestione della trasparenza efficace, efficiente e mantenere la conformità alle norme di legge, gli obiettivi specifici per l'anno 2024 sono



indicati nella tabella di seguito specificata.

La tabella prevede le misure specifiche e generali di contrasto al fenomeno corruttivo. Le tempistiche indicate rappresentano invero l'ordine di priorità dell'intervento.

Obiettivo specifico 2024	Obiettivo strategico di riferimento	Tempistica	
<b>Trasparenza</b>			
1	<b>Attuazione di un piano AUDIT per il monitoraggio della gestione delle misure sulla trasparenza, secondo quanto contenuto nell'All. 2 PNA 2022.</b>	Il monitoraggio sulle misure di trasparenza consente al RPCT di formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento.	Giugno 2024
2	<b>Verifica diffusa e monitoraggio dell'impiego della Procedura Trasparenza vigente per le pubblicazioni in Società Trasparente</b>	Si intende garantire il principio della legalità e presidiare i rischi di corruzione, attraverso la trasparenza dei dati e delle informazioni come principio di controllo	Giugno 2024
3	<b>Predisposizione e diffusione di materiale informativo sulla sezione Società Trasparente del sito istituzionale.</b>	Si intende garantire l'accessibilità delle informazioni concernenti le attività dell'Ente e della Società e l'utilizzo di risorse pubbliche	Ottobre 2024
4	<b>Realizzazione di attività formative sui temi della cultura della legalità e trasparenza (Giornata della Legalità e della Trasparenza), anche mediante diverse modalità interattive per gli <i>stakeholders</i> coinvolti.</b>	Si intende garantire il principio della legalità e presidiare i rischi di corruzione, attraverso la trasparenza dei dati e delle informazioni come principio di controllo.	Novembre 2024
5	<b>Consegna della schede di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione.</b>	creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Giugno e Dicembre 2024

Prevenzione della Corruzione			
6	<b>Attuazione di un piano AUDIT per il monitoraggio della gestione delle misure sulla prevenzione della corruzione, in collaborazione con l'OdV, come previsto nell'All. 3 del PNA 2022</b>	Si intende implementare il monitoraggio sulle misure di prevenzione attraverso un piano AUDIT coerente con il Modello 231 al fine di vigilare in modo programmatico sull'attuazione del sistema di prevenzione della corruzione.	Giugno 2024
7	<b>Consegna della schede di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione.</b>	creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Giugno e Dicembre 2024
8	<b>Formazione generale rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze e alle tematiche dell'etica</b>	creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Ottobre 2024
9	<b>Formazione specifica sul regolamento acquisti e sul Codice degli Appalti a tutte le unità richiedenti</b>	creare un contesto sfavorevole alla corruzione con la conoscenza completa del promulgando nuovo Codice dei Contratti Pubblici	Luglio 2024
10	<b>Inserimento di apposite clausole/dichiarazioni/ nei contratti per gli operatori economici nelle procedure ad evidenza pubblica e nei patti di integrità in merito al <i>Pantouflage</i></b>	creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Luglio 2024

## ELENCO ALLEGATI AL PTPCT

- All. 01 al PTPCT - Obblighi trasparenza;
- All. 02 al PTPCT - Descrizione dei processi
- All. 03 al PTPCT - Identificazione delle Aree di Rischio
- All. 04 al PTPCT - Valutazione del rischio
- All. 05 al PTPCT - Rotazione straordinaria del personale
- All. 06 al PTPCT - Procedura Trasparenza e infografica
- All. 07 al PTPCT - Procedura Monitoraggio
- All. 08 al PTPCT - Procedure